

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Art. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Trapani, 14/02/2025

IL DATORE DI LAVORO



(Avv. Natale Pietrafitta)




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



(Ing. Valeria Battaglia)

IL MEDICO COMPETENTE



(Dott. Fabio Bonura)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



(Sig. Salvatore Di Stefano)

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".**

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177;
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- L. 29 luglio 2015, n. 115;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
- D.I. 02 maggio 2020;
- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- D.I. 11 febbraio 2021;
- D.I. 20 dicembre 2021.

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

Il D. Lgs. n. 81/2008 individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come di seguito specificate.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro non può delegare, in nessun caso, le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08;
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Tutti gli altri obblighi sono disciplinati dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Lavoratori

Il lavoratore è definito come quella persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Secondo quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008, i lavoratori devono in particolare:

- a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e

- possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è quella persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, accettato l'incarico con apposita lettera da parte del datore di lavoro, collabora con il datore di lavoro, alla redazione del presente documento di valutazione dei rischi.

Secondo l'art. 33 del D. Lgs. 81/2008, l'RSPP provvede:

- a) All'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro;
- b) A elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo delle misure adottate;
- c) A elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) A proporre i programmi di formazione e informazione per i lavoratori;
- e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 (ove prevista);
- f) Fornire formazione e informazione ai lavoratori.

Medico competente

Il medico competente, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D. Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto, può:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione ai fini della valutazione dei rischi;
- b) Essere nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è quella persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Egli può essere eletto dai lavoratori, al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti oppure nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08, le principali attribuzioni che può esercitare in azienda sono:

- a) Accesso a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) Consultazione in merito alla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi in azienda;
- c) Consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, nonché sulle attività di prevenzione antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e medico competente;
- d) Consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- e) Ricezione della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- f) Promozione dell'individuazione e dell'attuazione di misure preventive idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- g) Partecipazione alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro sui temi della sicurezza sul lavoro;
- h) Avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati nell'ambito della sua attività;
- i) Ricorso alle autorità competenti in merito a negligenze e inefficienze sulle misure preventive adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti.

POLITICA PER LA SICUREZZA

L'Ente riconosce grande importanza al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed intende prevenire l'insorgere di situazioni potenzialmente dannose per i lavoratori, anche in vista della riduzione dei costi economici da esse derivanti.

Pertanto, l'Ente si impegna a conformarsi in maniera esauriente ed efficace alle prescrizioni della vigente normativa in materia e a perseguire un miglioramento continua delle condizioni di lavoro all'interno dell'unità produttiva.

A tal fine, l'azienda si è dotata di un Sistema di Sicurezza in grado di:

- identificare gli obblighi di legge in materia;
- identificare obiettivi e misure concrete di miglioramento;
- sorvegliare costantemente il corretto svolgimento delle attività in azienda;
- dare evidenza all'esterno della politica aziendale in materia.

L'Ente allo scopo di dare piena attuazione alla Politica della Sicurezza, ha identificato una serie di obiettivi concretamente perseguibili dalla struttura comprendenti:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda;
- b) l'eliminazione dei rischi per quanta tecnicamente possibile, ovvero la loro riduzione alla minima;
- c) la riduzione dei rischi alla fonte;
- d) la programmazione della prevenzione integrando in maniera coerente le condizioni tecniche e organizzative dell'azienda e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o l'ho e meno;
- f) il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche in vista di una riduzione del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- g) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) la limitazione alla minima del numero dei lavoratori esposti al rischio;
- i) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
- l) l'approntamento di misure igieniche;
- m) l'approntamento di misure di protezione collettiva ed individuale;
- n) l'identificazione di misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed imminente;
- o) la regolare manutenzione delle attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- p) l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- q) la distribuzione di istruzioni adeguate ai lavoratori.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali, ovvero la ragione sociale, le generalità del datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza aziendale.

AZIENDA

Ragione sociale	ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE
Indirizzo	Largo San Francesco di Paola, 5 - Trapani
PEC	lugliomusicaletrapanese@pec.it
Codice Fiscale e Partita IVA	01141350817
Codice ATECO 2007	90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Contatti	DIRETTORE ARTISTICO direzione.artistica@lugliomusicale.it
	DIRETTORE DI PRODUZIONE direttoreproduzione@lugliomusicale.it
	BOTTEGHINO Viale Regina Margherita, 1 Sig.ra Maria Tilotta e Dott. Vincenzo Scarlata botteghino@lugliomusicale.it
	AFFARI LEGALI E AMMINISTRAZIONE lugliomusicaletrapanese@pec.it
	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA segreteria@lugliomusicale.it
	SEGRETERIA DI PRODUZIONE segreteriaproduzione@lugliomusicale.it
	UFFICIO CONTABILITA' contabilita@lugliomusicale.it
	ORGANISMO DI VIGILANZA odv@lugliomusicale.it
	RESPONSABILE ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA rpc@lugliomusicale.it
	UFFICIO STAMPA ufficiostampa@lugliomusicale.it

Datore di Lavoro

Nominativo	Avv. Natale Pietrafitta
Qualifica	Consigliere Delegato
Contatto	consigliere.delegato@lugliomusicale.it

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nominativo	VALERIA BATTAGLIA
Qualifica	Ingegnere

Posizione	Esterno
Indirizzo	via Vespri, 44 – 91028 Partanna (TP)
E-mail	posta@valeriabattaglia.it
Iscrizioni	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani – N. 1754

Medico Competente [MC]:

Nominativo	Fabio Bonura
Qualifica	Medico
Posizione	Esterno
Indirizzo	Via Marino Torre, 230 - Trapani
E-mail	pietrobonura@pec.it

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nominativo	Salvatore Di Stefano
Qualifica	Dipendente

ADDETTI al Servizio P.P.

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, SALVATAGGIO:

Nome e Cognome:	Errera Giovanni Maria
Qualifica:	Dipendente

Nome e Cognome:	Di Stefano Salvatore
Qualifica:	Dipendente

Nome e Cognome:	Saccaro Giuseppe
Qualifica:	Dipendente

Nominativo	Ferrara Giuseppe
Qualifica	Dipendente

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:

Nominativo	TILOTTA MARIA
Qualifica	Dipendente

Nominativo	FERRAUTO MARIELISA
Qualifica	Dipendente

DESCRIZIONE dell'ORGANIZZAZIONE

“Nel 1948 - ci ricorda, in un suo scritto, il Maestro Giovanni De Santis, fondatore dell'Ente Luglio Musicale Trapanese - mi sorse l'idea di riprendere, nella mia città natale, le manifestazioni organizzate nel periodo 1932/1939 e dare ad esse forma stabile ed organicamente definita. Allora mi trovavo a Milano e fu colà che mi adoperai per raccogliere i dati necessari a tale realizzazione, con l'aiuto ed il consiglio di miei amici esperti di cose teatrali. Venuto a Trapani, mi rivolsi al Sindaco prof. Ricevuto, a cui esposi ampiamente il mio progetto e a cui chiesi il consenso per la realizzazione. L'ottenni con entusiasmo ed egli stesso riuscì a formare un Comitato del quale assunse la presidenza”.

Trovati i fondi necessari con obbligazioni personali dei suoi componenti, gli illustri concittadini Attilio Amodeo, Giuseppe Cosentino, Francesco Fontana, Alberto Manzo, Giacomo Pappalardo, Gustavo Ricevuto e Domenico Russo, il Comitato stesso diede tempestivo incarico alla Ditta G. Virgilio di iniziare i lavori per la costruzione del teatro, che furono portati a termine ottimamente e a tempo di record, il tutto sotto la diretta sorveglianza dello stesso Maestro De Santis, che anni dopo scrisse: "A me venne affidata, senza però fare parte del Comitato, la consulenza artistica. Non assunsi nessun compito di carattere amministrativo, ma la passione che io nutro, l'interesse, l'entusiasmo e tutto il resto, non mi fecero restare con le mani in mano: arrivai ad essere magazziniere, sorvegliante ed anche operaio. E tutto questo perché amo troppo la mia città e perché, per essa, non ho assolutamente paura di nessun sacrificio".

Chi fu testimone degli albori del Luglio Musicale ricorda, infatti, il Maestro De Santis intento a raggranellare faticosamente, presso facoltosi cittadini trapanesi, il denaro necessario per la sostituzione del filo spinato che ancora circondava l'intero recinto della Villa, con dei pannelli in ferro battuto (che sono gli attuali) e tutto perché il "suo" Luglio fosse perfetto. Sì, "Luglio", perché così chiamò il frutto del suo lavoro, dei suoi sacrifici: Luglio Musicale Trapanese. Da allora, fu un susseguirsi di spettacoli di altissima levatura artistica, entrati ormai a far parte della nostra memoria collettiva della città di Trapani, anche per la presenza di cantanti di fama internazionale che, nel tempo, si succedettero (Andrea Mongelli, Virginia Zeani, Gino Bechi, Gianna Pederzini, Ettore Bastianini, Alvino Misciano, Piero Guelfi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Cesare Valletti, Carlo Bergonzi, Ramon Vinay, Onelia Fineschi, Ferruccio Tagliavini, Anna Moffo, Gianni Poggi, Anna de' Cavalieri, Mario Del Monaco).

Quella del Luglio Musicale Trapanese, quindi, è una storia piena di intraprendenza, di coraggio e di orgoglio ma anche la storia di un visionario che, senza soldi, in pochi anni, fu capace di trasformare la villa comunale di una cittadina di provincia in uno dei più prestigiosi teatri all'aperto d'Italia.

La struttura organizzativa del Luglio, dal lontano 1948, si è man mano trasformata, diventando stabile e autonoma, con propri dipendenti in possesso di competenze specifiche nel settore teatrale. Anche l'attività dell'Ente si è andata sviluppando, abbracciando perfino i mesi invernali, che hanno contribuito al consolidamento del Luglio con proprie autonome strutture di scenografia e inaugurando stagioni di prosa di grande richiamo, inserite nei circuiti del teatro nazionale.

Divenuto Ente nel '58 e acquisita la personalità giuridica nel '92 (decreto regionale del 28 marzo 1992), il Luglio ha potuto inserirsi nell'ambito delle istituzioni internazionali che operano nel settore dei teatri lirici, svolgendo un'ampia attività di formazione musicale anche nelle scuole (progetti "Teatro Scuola" e "Musica in Classe").

Il 26 novembre 2003 con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Luglio Musicale Trapanese è stato riconosciuto "Teatro di Tradizione".

Hanno calcato le scene del Luglio le migliori compagnie e i più noti attori e registi italiani, dai Giuffrè a Alida Valli, da Mariangela Melato a Valeria Moriconi, da Ugo Pagliani a Corrado Pani, da Paola Quattrini a Giulio Brogi, da Gabriele Lavia a Rossella Falk, da Turi Ferro a Ida Carrara, da Ernesto Calindri a Giustino Durano.

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dei luoghi di lavoro

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.


Localizzazione

Oggetto della presente valutazione dei rischi sono tutte le sedi e i luoghi di lavoro dell'ente attualmente in essere, come di seguito indicato.

SEDI FISSE DI LAVORO

VILLA MARGHERITA (BIGLIETTERIA E UFFICI)

L'edificio di cui trattasi è un piccolo immobile che si sviluppa su due elevazioni. Al piano terra consta di tre piccoli ambienti comunicanti tra loro a corridoio e un bagno, al piano superiore due ambienti tra loro comunicanti un piccolo servizio e un ripostiglio. L'RSPP ritiene non adeguati gli spazi per accogliere gli uffici amministrativi di i dipendenti.



AUTOPARCO COMUNALE (LAVORI DI OFFICINA)

L'Ente Luglio Musicale ha in uso cinque locali e un soppalco adibiti a magazzino per il ricovero di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione di rappresentazioni all'aperto. Uno dei magazzini è utilizzato quale laboratorio dove avvengono le modifiche alle attrezzature artistiche metalliche, quello contiguo per attività di falegnameria.

Tutti i locali hanno tetti spioventi e un'altezza di gronda di circa 6 m, tranne uno che ha tetto piano e altezza di circa 4 m. L'accesso ai locali maggiori è consentito da grandi saracinesche e la luce è areazione è legata a finestre posizionate lungo le pareti esterne per tutta la lunghezza con altezza di circa 80 cm. I locali sono forniti di luce e di impianto spinger antincendio non funzionante.

Stante l'assenza di impianto adeguato, a protezione dei lavoratori in caso di emergenza incendio, l'RSPP prescrive di fornire i locali di estintori a CO2 e che le attività lavorative siano svolte con la saracinesca alzata, vietando assolutamente l'accantonamento di materiale al fine di ridurre al massimo il carico d'incendio. Ovviamente, nel caso di assenza dei lavoratori i locali non sono adeguatamente protetti.

SEDI ESTERNE DI LAVORO


I luoghi di lavoro esterno sono costituiti dai teatri e dagli spazi concessi tramite convenzione dal comune di Trapani e possono essere individuabili su richiesta, a seconda delle attività da realizzare.

TEATRO GIUSEPPE DI STEFANO (ATTIVITÀ ESTERNE)

Il Teatro di Stefano è un luogo che ben si presta alle attività di Pubblico Spettacolo. È ubicato in pieno centro, tra viale Regina Margherita / via Abate Palmerio / via Spalti, e si raggiunge molto facilmente a piedi posteggiando nei luoghi più vicini e destinati al parcheggio dei veicoli.

All'interno dello stesso vengono organizzate attività di pubblico spettacolo. Sono previsti posti a sedere sistemati in quattro settori, a sinistra e a destra del palco. I posti a sedere prevedono un distanziamento di 80

cm tra gli schienali, mentre i settori sono separati mediante un passaggio di larghezza almeno pari a 1,2 m.



COMPLESSO MONUMENTALE CHIOSTRO DI SAN DOMENICO (ATTIVITÀ ESTERNE)

Il Chiostro di San Domenico è un luogo che ben si presta alle attività di Pubblico Spettacolo. È ubicato in pieno centro storico, tra la via Careca e la via Calvino, e si raggiunge molto facilmente a piedi posteggiando nei luoghi più vicinie destinati al parcheggio dei veicoli.

All'interno dello stesso vengono organizzate attività di pubblico spettacolo per manifestazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone.




CHIESA DEL COLLEGIO DEI GESUITI (ATTIVITÀ ESTERNE)

La chiesa del collegio dei Gesuiti, o dell'Immacolata al Collegio, è una chiesa barocca di Trapani, dedicata all'Immacolata Concezione, sita in corso Vittorio Emanuele, nel centro storico. Il complesso religioso comprende anche, sulla sinistra della chiesa, l'edificio dell'ex collegio e, sulla via Roma, l'ex convento gesuitico. La Chiesa del Collegio dei Gesuiti si raggiunge molto facilmente a piedi, posteggiando nei luoghi più vicini e destinati al parcheggio dei veicoli.



TORRE DI LIGNY (ATTIVITÀ ESTERNE)

Spazio all'aperto antistante Torre di Ligny che si raggiunge molto facilmente a piedi posteggiano nei luoghi più vicini e destinati al parcheggio dei veicoli. Nel piazzale antistante la Torre vengono organizzate attività di pubblico per manifestazioni con capienza pari o inferiore a 200 persone.




TEATRO PARDO (ATTIVITÀ ESTERNE)

Il Teatro Pardo è sito in via Francesco Sceusa n.6, nel Comune di Trapani; lo stesso è nelle disponibilità dell'Ente Luglio Musicale Trapanese giusta convenzione con il Comune di Trapani.

All'interno dello stesso vengono organizzate attività di pubblico spettacolo. Il numeri di posti a sedere autorizzati sono in numero pari a 348, esclusivamente per la platea.

Le attrezzature sceniche principali impiegate sono le seguenti:

- Palco in legno di dimensioni pari a circa m 15 x 10,40 più proscenio di m 1,50; altezza palco dal piano della platea pari a m 1,20;
- Quinte armate di larghezza pari a m 1,87 e altezza pari a m 6, complete di spalletta di larghezza pari a cm 60.



Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Presso i luoghi in gestione all'Ente Luglio Musicale accade che vadano a lavorare anche lavoratori di ditte esterne per varie tipologie di servizio (attori, danzatori, musicisti, facchinaggio, maschere, service etc.). L'Ente Luglio Musicale nei periodi di attività di tali ditte o lavoratori autonomi esterni provvede ad implementare il necessario coordinamento e, quando necessario, a valutare i possibili rischi interferenti secondo quanto riportato all'art. 26 del D.lgs. 81/08.

I documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) possono essere redatti direttamente dall'Ente Luglio Musicale in base a quanto specificato nella relative convenzioni o contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle attività lavorative connesse.

Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.

Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.

L'Ente Luglio Musicale si occupa della programmazione, promozione e produzione di spettacoli ed eventi culturali; l'attività di Ente Luglio Musicale si sviluppa principalmente nella gestione dei teatri e degli spazi nei quali programma e promuovere gli spettacoli, concessi tramite convenzione dal comune di Trapani.

L'Ente provvede al coordinamento e alla scritturazione delle diverse compagnie teatrali o singoli artisti, alla gestione della biglietteria, all'allestimento scenografico e, in alcuni casi, alla gestione della sicurezza e gestione delle manutenzioni del teatro affidatogli.

I lavoratori svolgono prevalentemente attività di ufficio, attività di gestione dei teatri con piccoli interventi di manutenzione ordinaria, attività di montaggio/smontaggio e allestimento delle scene (palcoscenico) e dell'attività artistica teatrale.

Ai fini della valutazione dei rischi, le attività principali dell'Ente possono essere così suddivise:

- organizzazione e produzione di spettacoli lirici e concerti;
- gestione del teatro e delle strutture sceniche;
- montaggio e smontaggio delle scenografie;
- gestione impianti audio, luci e video;
- attività amministrativa e organizzativa;
- accoglienza del pubblico e gestione della sicurezza durante gli spettacoli.

ATTIVITÀ DI UFFICIO

In tale processo si svolgono attività più o meno complesse e si utilizzano varie attrezzature di ufficio (quali macchine fotocopiatrici, stampanti, fax, ecc.).

L'attività è qui analizzata come singolo processo al fine di dettagliare e approfondire l'analisi e valutazione dei rischi.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ:

- 1) Amministrazione e Organizzazione;
- 2) Archiviazione pratiche;
- 3) Uso delle attrezzature di ufficio;
- 4) Biglietteria.

Amministrazione e Organizzazione

Le attività di ufficio, direzione e amministrazione consistono nella gestione di pratiche amministrative, stipula di contratti, rapporti con il personale, i fornitori, i clienti, ecc.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Ufficio".

PER ESIGENZE DI ATTIVITÀ SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Personal computer
- 2) Stampante
- 3) Fotocopiatrice

Archiviazione pratiche

Le pratiche e i documenti prodotti sono conservati in apposito archivio.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Ufficio".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) scale
- 2) Armadi
- 3) Scaffalatura

Uso delle attrezzature di ufficio

L'utilizzo delle attrezzature di ufficio come macchine fotocopiatrici, stampanti, ecc. nei luoghi di lavoro possono costituire sorgenti di rischio per la salute per la presenza di agenti chimici e sono quindi posizionate in luoghi all'uopo dedicati.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Ufficio".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Personal computer
- 2) Stampante
- 3) Fotocopiatrice

Biglietteria

Le attività di sportello, ovvero di rapporto con l'utenza, sono essenzialmente basate sul fornire informazioni alla clientela dei servizi offerti dall'azienda, sui servizi di abbonamento, vendita biglietti ecc.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Biglietteria".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Personal computer
- 2) Stampante
- 3) Fotocopiatrice

ATTIVITÀ DI LABORATORIO OFFICINA

Il processo di seguito analizzato riguarda l'insieme delle attività che riguardano piccole attività di supporto alla preparazione delle scenografie.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Lavori di officina

Lavori di officina

L'attività consiste in piccoli lavori di falegnameria o di parte metalliche da impiegare nella realizzazione delle scenografie.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Lavori di officina".

SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

- 1) Vietato fumare
- 2) Fiamme libere e apparecchi incandescenti

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:**Attrezzature, utensili e apparecchi:**

- 1) Utensili manuali
- 2) Utensili elettrici
- 3) Attrezzi manuali
- 4) Mola
- 5) Avvitatore
- 6) Attrezzatura per saldatura elettrica
- 7) Martello
- 8) Mola, smerigliatrice
- 9) Scaffalature
- 10) Taglierini manuali
- 11) Trapano a colonna
- 12) Troncatrice

Movimentazione dei materiali

La movimentazione dei materiali consiste nello scarico degli stessi dagli automezzi provenienti dall'esterno, nel loro stoccaggio e nella loro successiva movimentazione ai piani di carico dei tavoli da lavoro.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di " Lavori di officina ".

SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

- 1) Vietato fumare
- 2) Fiamme libere e apparecchi incandescenti

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:**Macchine e impianti:**

- 1) Carrello elevatore

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Scaffalature

ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE ALL'ESTERNO

Il processo di seguito analizzato rappresenta l'insieme delle attività svolte presso i teatri e/o gli spazi in concessione al fine della manutenzione, dell'allestimento delle scenografie e dell'installazione di impianti audio/video/luci a servizio delle manifestazioni.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Manutenzione;
- 2) Allestimento scenografie;
- 3) Installazione impianti audio, video e luci;
- 4) Montaggio e smontaggio palco.

Manutenzione

Questo tipo di manutenzione comprende lavori ordinari e non specialistici derivanti dall'uso quotidiano, necessari per il corretto funzionamento e il mantenimento di un bene. Esempi frequenti possono essere: sostituzione guarnizioni, filtri, lampadine, interruttori, prese, vetri rotti, lubrificazione cerniere, riparazioni, opere di finitura, ritocchi di pittura, serraggio viti, ecc.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Manutenzione".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:**Macchine e impianti:**

- 1) Autocarro

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Trapano
- 2) Avvitatore

- 3) Attrezzatura per saldatura elettrica
- 4) Attrezzatura per saldatura ossiacetilenica
- 5) Martello
- 6) Utensili manuali
- 7) Utensili portatili
- 8) Pile, lampadine, filo elettrico, nastro isolante, interruttori, ecc.

Allestimento scenografie

L'allestimento di scenografie comporta la progettazione e il montaggio di elementi visivi (es. quinte, backdrop, props) per creare ambienti in teatro o eventi, includendo sistemi modulari, strutture autoportanti e rigide norme di sicurezza per sollevamento e fissaggio.

Durante il montaggio, è cruciale prevenire rischi come il ribaltamento delle scenografie, la caduta di materiali dall'alto e lo schiacciamento degli arti. È fondamentale verificare la stabilità, il corretto fissaggio e l'integrità delle funi e degli stangoni.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Allestimento scenografie".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Macchine e impianti:

- 1) Carrelli elevatori
- 2) Autocarro

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Scala doppia
- 2) Scala portatile
- 3) Attrezzatura per saldatura elettrica
- 4) Avvitatore
- 5) Trapano
- 6) Martello
- 7) Sparachiodi
- 8) Taglierini manuali
- 9) Utensili manuali
- 10) Utensili portatili
- 11) Utensili elettrici
- 12) Catene o funi di trattenuta del carico
- 13) Funi per il sollevamento del carico
- 14) Tirachiodi
- 15) Seghetto manuale, chiodi, martello, compensato, ecc.

Installazione impianti audio, video e luci

L'attività comporta il montaggio di elementi tecnici (luci, audio, video) per creare ambienti unici in teatro o eventi. L'allestimento richiede l'installazione di sistemi di illuminotecnica, amplificazione e strutture portanti, spesso utilizzando tiri motorizzati o manuali per la movimentazione dei materiali.

Durante il montaggio, è cruciale prevenire rischi come il ribaltamento delle scenografie, la caduta di materiali dall'alto e lo schiacciamento degli arti. È fondamentale verificare la stabilità, il corretto fissaggio e l'integrità delle funi e degli stangoni.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Installazione impianti audio, video e luci".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Macchine e impianti:

- 1) Autocarro

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Utensili portatili
- 2) Utensili manuali
- 3) Trapano
- 4) Utensili elettrici
- 5) Scala portatile
- 6) Scala doppia
- 7) Ring, americane

Montaggio e smontaggio palco

La fase di lavoro riguarda il montaggio e lo smontaggio degli elementi strutturali del palco modulare brevettato Orlando:

- Montaggio della struttura modulare nelle aree predisposte;
- Montaggio degli accessori e finiture;
- Smontaggio a fine evento delle strutture modulari.

Il palco è costituito per assemblaggio di elementi prefabbricati composti in officina persaldatura di profili tubolari in acciaio di qualità S235JRH – S355JRH (UNI EN 10219-2) e di profili aperti di qualità S235 JR (UNI EN 10025-2). Gli elementi principali orizzontali sono travette reticolari composte per saldatura di profili tubolari; queste sono collegate tra loro in modo da formare un graticcio portante con maglia 100 cm x 200 cm. I montanti sono disposti secondo un modulo quadrato di lato 200 cm e sono costituiti da profili cavi quadri UNI EN 10219-2 – 80 x 80 x 2. Le briglie superiori ed inferiori delle travette sono costituite rispettivamente da profili cavi quadrati UNI EN 10219-2 - 40 x 30 x 1.5 e profili speciali a sezione equi-resistente (non unificati); i montanti d'attacco sono tubi quadri UNI EN 10219-2 - 40 x 40 x 2, mentre i montanti centrali sono tubi rettangoli UNI EN 10219-2 - 40 x 20 x 2; le diagonali sono realizzate con angolari a lati uguali UNI EN 10056-2 -25 x 25 x 4. I pianali di calpestio sono realizzati con pannelli in abete triplo strato incrociato ad elevata resistenza. Gli elementi verticali sono innestati in vitoni regolabili con piastra di ripartizione di dimensioni 100 x 100 mm per consentire il perfetto livellamento del palco anche su sottofondi irregolari; costituito da moduli orizzontali a cornice composti per saldatura di piatti e profili tubolari, montanti verticali tubolari, pedane ed accessori. La struttura è in acciaio, il piano di calpestio è realizzato in abete triplo strato incrociato ad elevata resistenza di dimensioni approssimative di circa 500 mm x 1000 mm.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Montaggio e smontaggio palco".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Macchine e impianti:

- 1) Autocarro

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Utensili portatili
- 2) Utensili manuali
- 3) Utensili elettrici

SERVIZI AL PUBBLICO SVOLTI ALL'ESTERNO

I servizi al pubblico svolti in ambito teatrale, specialmente per spettacoli all'aperto, anfiteatri o festival, sono cruciali per la gestione dell'affluenza, la sicurezza e l'esperienza dello spettatore.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Accoglienza pubblico e assistenza spettatori;
- 2) Gestione sicurezza.

Accoglienza pubblico e assistenza spettatori

L'attività consiste nell'accoglienza del pubblico all'ingresso dell'area, indicazioni per il raggiungimento dei posti e gestione delle code; scansione o verifica dei biglietti prima dell'inizio dell'evento; assistenza per trovare i posti e gestione della numerazione; gestione dell'accessibilità, inclusi percorsi preferenziali e piattaforme per disabili.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Accoglienza pubblico e assistenza spettatori".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Radiotrasmittente, telefoni cellulari
- 2) Cancelleria

Gestione sicurezza

L'attività consiste nella verifica delle condizioni di sicurezza prima dell'apertura e sorveglianza durante l'evento, incluse le vie di fuga; nella messa a disposizione di personale addetto alla prevenzione e alla gestione delle emergenze, idoneo secondo le normative Vigili del Fuoco (soprattutto se >100 persone); nel prestare il primo soccorso nell'assistere le persone per le quali si rende necessario un intervento.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Gestione sicurezza".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Radiotrasmittente, telefoni cellulari
- 2) Torce

MANSIONI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle attività lavorative connesse.

L'analisi dei rischi presenti nelle varie fasi di lavoro viene effettuata anche a partire dalle mansioni esercitate dal personale, individuate di concerto con il Datore di lavoro. Di seguito si riportano i due macrogruppi omogeni che rappresentano le mansioni svolte dagli addetti.

AMMINISTRATIVI

Gli addetti all'attività di ufficio svolgono prevalentemente pratiche di tipo amministrativo all'interno dell'ufficio, site attualmente all'interno dei locali messi a disposizione sopra la biglietteria sita all'interno della Villa Margherita a Trapani, con utilizzo di videoterminale per un tempo inferiore alle 20 ore settimanali.

TECNICI

I tecnici si occupano della gestione e manutenzione ordinaria dei teatri di loro competenza. Effettuano coordinamento sulla verifica periodica degli impianti, si occupano della realizzazione delle scene e degli impianti luce necessari, supervisionano alla compilazione dei registri di controllo e di manutenzione, coordinano le attività delle compagnie teatrali ospiti e si occupano della gestione tecnica del palcoscenico. Saltuariamente può capitare che per esigenze di programma i tecnici si trovino a lavorare in teatro fino alle ore 2.00.

RUOLO	ATTIVITÀ PRINCIPALI
Direttore Artistico Direttore di Produzione	Programmazione artistica, coordinamento produzioni
Tecnici	Coordinamento attività sceniche e tecniche
	Installazione e gestione impianti illuminazione
	Gestione impianti audio e amplificazione
	Movimentazione scenografie
Amministrativo	Gestione amministrativa e organizzativa
Addetti sicurezza	Accoglienza pubblico e controllo accessi

MANSIONI	PROCESSO PRODUTTIVO
Addetto all'attività di "Ufficio" Addetto all'attività di "Biglietteria"	ATTIVITÀ DI UFFICIO
Addetto all'attività di "Lavori di officina" Addetto all'attività di "Movimentazione dei materiali"	ATTIVITÀ DI LABORATORIO OFFICINA
Addetto all'attività di "Manutenzione". Addetto all'attività di " Allestimento scenografie" Addetto all'attività di "Installazione impianti audio, video e luci" Addetto all'attività di "Montaggio e smontaggio palco"	ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE ALL'ESTERNO
Addetto all'attività di "Accoglienza pubblico e assistenza spettatori" Addetto all'attività di "Gestione sicurezza"	SERVIZI AL PUBBLICO SVOLTI ALL'ESTERNO

GRUPPO OMOGENEO	MANSIONE AZIENDALE
Addetto all'attività di "Ufficio" Addetto all'attività di "Biglietteria"	AMMINISTRATIVI
Addetto all'attività di "Lavori di officina" Addetto all'attività di "Movimentazione dei materiali"	TECNICI
Addetto all'attività di "Manutenzione". Addetto all'attività di " Allestimento scenografie" Addetto all'attività di "Installazione impianti audio, video e luci" Addetto all'attività di "Montaggio e smontaggio palco"	TECNICI
Addetto all'attività di "Accoglienza pubblico e assistenza spettatori" Addetto all'attività di "Gestione sicurezza"	AMMINISTRATIVI TECNICI

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI

criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

La Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi e posti di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede un'attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante il lavoro.

La Valutazione dei RISCHI è:

- Correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- Finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- Osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi da geopatologie);
- Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- Osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- Esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione, etc.);
- Esame dell'organizzazione del lavoro;
- Rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione del lavoro.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Classificazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro (elenco non esaustivo), in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere ordinati in tre categorie:

Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a:

- Strutture
- Macchine e attrezzature
- Impianti (elettrici, meccanici, ecc.)
- Sostanze e preparati pericolosi
- Incendio ed esplosioni.

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.);
- Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili);
- Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc.);
- Rischi da carenza di sicurezza elettrica;
- Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).

Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a:

- Agenti chimici;
- Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici, cancerogeni, mmc);
- Agenti biologici.

I rischi per la salute o rischi igienico - ambientali sono responsabili del potenziale danno dell'equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).
- Rischi da agenti fisici:
 - Rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta ultrasuoni radiazioni ionizzanti;
 - Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser);
 - Microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento);
 - Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali);
- Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.

Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a:

- Organizzazione del lavoro;
- Fattori ergonomici;
- Fattori psicologici (stress correlato, buon-out, mobbing);
- Condizioni di lavoro difficili.

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e l'organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.);
- Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, stress ecc.);
- Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro).

Rischi GENERICI

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione

dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

Individuati tutti i possibili PERICOLI per ognuna delle attività esaminate, si è preceduto alla valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende "inabile" per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo; - l'acceleramento del parto.	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell'arco della giornata.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$


Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

Dalla combinazione dei due fattori precedenti viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO**, con la seguente gradualità:

Soglia	Descrizione del rischio	Valore
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

In funzione dell'entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nel successivo grafico.



Effettuata la valutazione, i principi gerarchici della prevenzione dei relativi rischi, sono i seguenti:

- Eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- Intervento sui rischi alla fonte;
- Applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- Adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- Miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- Introdurre nuovi pericoli;
- Compromettere le prestazioni del sistema adottato.

RISCHI PARTICOLARI

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi particolari indicati dalla normativa.

Stress lavoro correlato

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004.

Lo "stress lavoro-correlato", come definito dal succitato accordo, *"non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie"* e necessita di un'analisi attenta e non superficiale della problematica, infatti, *"lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti"*.

Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: *"Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera"*.

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento a quanto riportato nel manuale INAIL "Valutazione e gestione del rischio da Stress lavoro-correlato" (Edizione 2011) frutto dell'attività di ricerca iniziata nel Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL e conclusa in INAIL dopo l'entrata in vigore del D.L. 78/2010 e sua conversione in L. 122/2010.

In particolare, a seguito dell'emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva, anche al fine di fornire ai datori di lavoro di una procedura unica, il metodo di seguito proposto è stato contestualizzato anche attraverso l'integrazione dei punti di forza di autorevoli proposte metodologiche sviluppate nei mesi precedenti all'emanazione delle suddette indicazioni, in particolare quelle del "Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" e del "Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro".

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).

La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

I fattori che causano stress possono essere:

- Lavoro ripetitivo ed arido;
- Carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto;
- Rapporto conflittuale uomo – macchina;
- Conflitti nei rapporti con colleghi e superiori;
- Fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...);
- Lavoro notturno e turnazione.

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione all'insoddisfazione al malessere collegato al ruolo del singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i preposti, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

Burn out e mobbing

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli, derivanti prevalentemente dall'organizzazione del lavoro, collegati allo stress lavoro-correlato (di cui al seguente paragrafo), al burn out e al mobbing. Si tratta di tre elementi che spesso occorre considerare in maniera concatenata.

La sindrome di burn out è una malattia psicologica che colpisce soprattutto gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari in generale. Il lavoratore subisce una specie di esaurimento emozionale: perde interesse per le persone con cui lavora, si sente apatico e si sente impotente di fronte a normali problemi che si presentano in un'attività lavorativa. Vi sono numerose manifestazioni della sindrome: vanno da riduzione delle performances, all'assenteismo, fino a problemi più gravi quali assunzione di alcol, droghe. A livello fisico i sintomi sono abbastanza simili a quelli dello stress: respiro affrettato, senso di esaurimento, disturbi gastrointestinali, insonnia. A livello comportamentale vi è facilità ad irritarsi, senso di frustrazione, facilità al pianto, fino ad arrivare, nei casi più gravi a forme di depressione. In talune situazioni si rilevano anche atteggiamenti di cinismo.

Per quanto riguarda il mobbing occorre fare alcune considerazioni aggiuntive. Per mobbing si intende una azione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo. Tale azione pone il singolo in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa ed è lì relegato per mezzo di continue attività penalizzanti.

Il mobbing può essere di varie tipologie:

- Verticale: quando è esercitato da un superiore nei confronti di un subordinato o viceversa da un gruppo di dipendenti verso un superiore;
- Orizzontale: tra pari grado;
- Collettivo: attuato nei confronti di un intero gruppo di persone e rappresenta molto spesso una strategia aziendale mirata a ridurre o razionalizzare gli organici.

Le fasi della gestione di una situazione di mobbing sono le seguenti:

1. Segnali premonitori: fase breve e sfumata. Iniziano a rendersi palesi gli screzi relazionali tra la vittima e i colleghi o il superiore. Tali dinamiche si scatenano in seguito a cambiamenti apparentemente insignificanti nell'ambiente lavorativo quali una nuova assunzione oppure un passaggio di carriera. Iniziano le prime critiche e i primi rimproveri.
2. Mobbing: si palesano tutti i comportamenti del mobbing, con incalzanti e reiterati attacchi nei confronti della vittima della quale si vuole screditarne la reputazione, impedirle ogni forma di comunicazione e di espressione isolandola socialmente dal contesto lavorativo, dequalificandola professionalmente e, attraverso continue critiche e richiami, demotivarla psicologicamente.
3. Ufficializzazione del caso: La vittima denuncia il caso. La malattia assume il ruolo di causa e non di conseguenza e il mobbizzato viene additato dai suoi persecutori come soggetto psichicamente labile.
4. Allontanamento: In questa fase si concretizza il completo isolamento del mobbizzato. Iniziano a manifestarsi depressione e somatizzazioni. Il lavoratore non è più in grado di reagire a tale situazione progressivamente aumenta. Tale fase termina con le sue dimissioni o con il licenziamento.

Le manifestazioni fisiche conseguenti al mobbing sono: ansia, depressione, stato di preallarme, ossessioni, attacchi di panico, isolamento, anestesia reattiva, depersonalizzazione. A livello fisico sono: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi gastrointestinali, senso di oppressione toracica, manifestazioni dermatologiche, disturbi del sonno, disturbi della sessualità. Nei casi più gravi si possono anche avere le seguenti manifestazioni: reazioni aggressive, abuso di alcool, di fumo, di farmaci.

In generale si presentano alterazioni dell'equilibrio socio-emotivo e disturbi del comportamento.

A livello lavorativo si può configurare, quindi, un danno psichico rientrante in un particolare aspetto del danno biologico quindi sempre ricorrente perché insito nel fatto illecito.

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Posto che fattori che possano far pensare ad azioni di mobbing possono emergere soprattutto in fase di visita medica e che, comunque le manifestazioni sono similari a quelle dello stress, in generale verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli (anche eventualmente integrati da questionari) è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni

notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile. Poiché i sintomi e le conseguenze dello stress, del burn out o del mobbing sono di tipo psico-fisico, risulta di fondamentale importanza il ruolo del Medico Competente.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

- Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni;
- Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori
- Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.


Lavoratrici madri

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: *“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”,* lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.



In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

In generale, le misure di prevenzione adottate sono le seguenti:

- Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante;
- Se richiesto dal medico competente, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Nota

L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

Differenze tra lavoratori

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l'Institute for Work & Health di Toronto) hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. In linea generale si provvederà, inoltre, a:

- Comunicazione adeguata: informazione, formazione, addestramento, consultazione;
- Corretto inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale;
- Coinvolgimento con la creazione di un clima di lavoro che possa integrare al suo interno i lavoratori stranieri senza emarginarli dalla vita aziendale.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi. Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

Tutela lavoro minorile

Con la locuzione "lavoro minorile" si intende il lavoro dei bambini e degli adolescenti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni. La Legge 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la specifica valutazione dei rischi, che integra quella già effettuata, avendo riguardo in particolare:

- Allo sviluppo non completato, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

- Alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- Alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;
- Alla movimentazione dei carichi;
- Alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro, e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- Alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale;
- Alla situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Si evidenzia peraltro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire le informazioni, anche ai titolari della potestà genitoriale. Verrà vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I della Legge 977/1967 aggiunto dal D. Lgs. 345/1999 e s.m.i..

In azienda non sono impiegati minori.

RISCHI SPECIFICI

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) sono disponibili metodologie analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi specifici indicati dalla normativa.

Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e trasporto è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Vista l'impossibilità di evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso ai mezzi appropriati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base alle disposizioni dell'allegato XXXIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare:

- si sono organizzati i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia effettuata in condizioni di sicurezza e salute;
- si è proceduto a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di spinta e traino è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Movimentazione manuale dei carichi (elevata frequenza)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni ad elevata frequenza è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Nota alla movimentazione manuale dei carichi

Il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del Datore di Lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure organizzative necessarie (e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche), per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile eliminarla, adotta tutte le misure necessarie (organizzative, mezzi adeguati) allo scopo di ridurre il rischio.

I fattori da considerare sono quelli di cui all'allegato XXXIII con riferimento:

- Alle caratteristiche del carico;
- Allo sforzo richiesto;
- Alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- Alle esigenze connesse alle attività.

Per ottemperare all'obbligo previsto dal decreto, la valutazione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi, in ogni luogo di lavoro analizzato è preceduta da una analisi della mansione del personale dipendente dalla quale si possa evincere se tra i compiti previsti per i lavoratori sono compresi quelli che implicano una movimentazione manuale dei carichi e, nel caso, durata e frequenza di tali movimentazioni e peso del materiale movimentato.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

In caso di movimentazione manuale dei carichi comportanti operazioni di sollevamento e trasporto, i lavoratori dovranno attenersi alle istruzioni di cui alla scheda tecnica specifica "MMC".

Posture incongrue (OWAS)

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento al metodo OWAS (Ovako Posture Analysis System), sviluppato negli anni settanta per le industrie dell'acciaio (Karhu et al. 1977) e successivamente validato e divulgato a cura del "Centre for Occupational Safety di Helsinki" (Louhevaara & Suurnakki 1992).

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Attrezzature munite di videotermini

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'uso di attrezzature munite di videotermini è quello definito nell'ambito del titolo VII, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata analizzando i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato, ovvero, che comportano l'uso delle suddette attrezzature in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

In caso di lavori al VDT, i lavoratori dovranno attenersi alle istruzioni riportate nella scheda tecnica specifica "VDT".

Rumore

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e di seguito riportati;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 190 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile emissione di rumore di attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a rumore è inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione al rumore come previsto dall'art. 190, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE	
Fascia di appartenenza (Classi di Rischio)	Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni)
Classe di Rischio 0 Esposizione ≤ 80 dB(A) ppeak ≤ 135 dB(C)	Nessuna azione specifica
Classe di Rischio 1 80 < Esposizione < 85 dB(A) 135 < ppeak < 137 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità
Classe di Rischio 2 85 ≤ Esposizione ≤ 87 dB(A) 137 ≤ ppeak ≤ 140 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI0: scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) VISITE MEDICHE: Obbligatorie
Classe di Rischio 3 Esposizione > 87 dB(A) ppeak > 140 dB(A)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI: Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'udito in grado di abbassare l'esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) Verifica dell'efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. VISITE MEDICHE: Obbligatorie

Vibrazioni

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 202 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile entità delle vibrazioni delle attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a vibrazioni é palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a vibrazione (Art. 181, D. Lgs. 81/2008).

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Campi elettromagnetici

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
 - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
 - rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
 - innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 209 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione a campi elettromagnetici è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 216 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) è palesemente inferiore al valore limite di esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 216, comma 1, del succitato decreto legislativo, che recita: "nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori", si è proceduto a valutare il rischio senza procedere né a misure né a calcoli data la loro inutilità per il livello di esposizione oggettivamente elevato.

Le stesse "indicazioni operative" per la valutazione dei rischi fisici redatte a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL, confermano l'inutilità delle misurazioni nel caso di operazioni di saldatura, come appresso riportato:

"Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere a

eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura il criterio di valutazione ha lo scopo di individuare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti così come di seguito descritto".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti chimici

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In particolare si è determinato, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono contenere;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008);
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti cancerogeni e mutageni

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento (compresa la possibilità di assorbimento cutaneo), anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche non vi sono esposti ad agenti cancerogeni e mutageni.

Agenti biologici

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici è quello definito nell'ambito del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

Premesso che dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso), la valutazione è stata effettuata tenuto conto, conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del decreto legislativo succitato;

- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Luoghi di Lavoro, processi produttivi e attività

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Misure attuate e programmate

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI".

Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".

Per la valutazione complessiva del rischio si sono individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza aziendale, riportandole nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO".

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal D.Lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto conto:

- della necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature così come previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.
- della necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro così come previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998.
- della necessità della verifica dei requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Di seguito si riporta una verifica e valutazione dei luoghi di lavoro intesi come strutture edilizie ed impianti di servizio, con indicazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da attuare per mitigare i rischi associati.

Strutture

Si tratta di edifici che da un primo esame a vista non presentano particolari problemi.

Scale fisse e rampe

Negli edifici nei quali sono svolte attività fisse sono scale fisse e rampe.

Misure di prevenzione:

Effettuare periodicamente gli interventi di manutenzione ed i controlli necessari per mantenere nel tempo l'affidabilità delle scale utilizzate.

Impianto elettrico e di terra

Negli edifici nei quali sono svolte attività fisse, per quanto osservato, sembra risultino essere soddisfatti i requisiti essenziali di protezione dai contatti diretti, indiretti e dalle sovracorrenti.

Misure di prevenzione e protezione

- Verificare la consistenza dell'impianto di terra dell'edificio.
- Effettuare la misura della resistenza di terra. Periodicamente bisogna verificare l'efficienza dei collegamenti a terra degli impianti elettrici.
- Resta inteso che in ogni caso occorrerà predisporre, oltre alle verifiche periodiche, anche un programma di manutenzione degli impianti. Per quanto riguarda l'impianto di terra, l'esecuzione delle verifiche periodiche (biennali), come previsto dal DPR 462/01, dovrà essere affidata ad un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive.

Di seguito si riporta una tabella sintetica con l'indicazione di alcune periodicità previste dalla normativa relative agli aggiornamenti e ad alcune verifiche di impianti o attrezzature.

ADEMPIMENTO	PERIODICITÀ	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Verifiche impianti di terra (a cura di organismi notificati dal ministero dell'industria)	Ogni 2 o 5 anni in base alla tipologia di attività	D.P.R. 462/2001
Verifica impianto elettrico ed illuminazione di emergenza	Semestrale o annuale	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ventilazione e climatizzazione

Negli edifici nei quali sono svolte attività fisse e nei quali sono installati i climatizzatori a pompa di calore, è necessario mettere in atto le seguenti misure di prevenzione.

Misure di prevenzione:

- Dotare i lavoratori di indumenti adeguati alle temperature qualora siano impegnati in ambienti esterni.
- Effettuare regolarmente gli interventi di manutenzione sui climatizzatori provvedendo anche alla pulizia dei filtri ed alla registrazione degli interventi.

Illuminazione e microclima

Negli edifici nei quali sono svolte attività fisse è necessario mettere in atto le seguenti misure di prevenzione.

Misure di prevenzione:

- Mantenere nel tempo gli apparecchi illuminanti efficienti e puliti da polvere.

Segnaletica

Nei luoghi di lavoro è presente la segnaletica di sicurezza, suddivisa in:

- Cartelli di divieto per vietare comportamenti pericolosi;
- Cartelli di avvertimento per avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- Cartelli di emergenza per fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Cartelli antincendio per fornire indicazioni relative all'ubicazione dei presidi antincendio;
- Cartelli informativi per indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza.

Misure di prevenzione:

- Segnalare adeguatamente, con l'apposizione di idonea segnaletica, l'ubicazione delle vie d'esodo sulla base di quanto previsto nel piano di emergenza.
- Posizionare dei cartelli che vietino l'utilizzo di fiamme libere e il fumo nelle aree in cui vi può essere la presenza di materiali e/o prodotti infiammabili.
- Segnalare opportunamente la presenza degli estintori installati.

Presidi di primo soccorso

Gli edifici nei quali sono svolte attività fisse sono dotati di cassetta di primo soccorso.

Misure di prevenzione:

- Periodicamente dovrà essere verificato il contenuto delle stesse dagli addetti al primo soccorso delegati dal Datore di Lavoro.
- È necessario Bisogna opportunamente segnalarne la presenza con idonei cartelli.

VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa. Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l'analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio.

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

Fattori di rischio per la SALUTE

- Attrezzature munite di videoterminali;
- Esposizione a polveri di legno;
- Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura);
- Esposizione a rumore;
- Esposizione a vibrazioni;
- Esposizione ad agenti biologici;
- Esposizione ad agenti chimici.

Fattori di rischio per la SICUREZZA

- Caduta dall'alto;
- Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- Cesoiamenti, stritolamenti;
- Elettrocuzione;
- Esposizione ad agenti chimici;
- Eventi criminosi;
- Incendi, esplosioni;
- Investimento, ribaltamento;
- Posture incongrue (OWAS);
- Proiezione di schegge;
- Punture, tagli, abrasioni;
- Urti, colpi, impatti, compressioni;
- Uso di scale doppie;
- Uso di scale semplici portatili.

Fattori di rischio PARTICOLARI

- 1) Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto);
- 2) STRESS lavoro-correlato.

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito elencati:

Attività di Ufficio

- Amministrazione e Organizzazione;
- Archiviazione pratiche;
- Uso delle attrezzature di ufficio;
- Biglietteria.

Attività di Laboratorio Officina

- Lavori di officina;
- Movimentazione dei materiali.

Attività tecniche svolte all'esterno

- Manutenzione;
- Allestimento scenografie;
- Installazione impianti audio, video e luci;
- Montaggio e smontaggio palco.

Servizi al pubblico svolto all'esterno

- Accoglienza pubblico e assistenza spettatori;
- Gestione sicurezza.

Attività di Ufficio

L'analisi del processo produttivo ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: Stress lavoro-correlato – Comune alle fasi

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica. L'analisi delle attività svolte ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Non rilevante [0]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [0]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[-4]
TOTALE AREA	[-4]
Valutazione globale rischio	0

Misure di prevenzione e protezione attuate:

In generale, le misure di prevenzione adottate sono le seguenti:

- Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste) di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Si cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste);
- Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni;
- Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Amministrazione e Organizzazione

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 2) I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo (Punto 1, lettera f), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 3) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 4) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati; i materiali presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e sono pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiatesta e questi non si sposta involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 10) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 11) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 12) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 13) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 14) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 15) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 16) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 17) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 18) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda; il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 19) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 20) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 21) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo

superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

- 22) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 23) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 24) L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 25) La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 26) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 27) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 28) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri; lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 29) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 30) Dove necessario, il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 31) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 32) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 33) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 34) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 35) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa, i simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Rischio dovuto alla presenza di polveri di provenienza esterna ed interna (polveri depositate, filtri di impianti di condizionamento, materiali di arredo etc.) polveri cartacee, eventualmente contaminate da sostanze chimiche reagenti di fotocopiatura (diazobenzene cloruro, cloruro di zinco, tiourea, ammonio, stirene etc.). Patologia allergica o irritativa oculare e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da arredi, impianti di condizionamento e da uso di eliografi e fotocopiatrici.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.

Archiviazione pratiche

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Le pratiche sono archiviate su scaffalature metalliche. Quando le scaffalature non sono adeguatamente fissate alle pareti e/o di portata non adeguata, è possibile il loro ribaltamento accidentale a seguito di: urto da parte degli addetti, sbilanciamento del carico, appoggio di una scala portatile sulla quale sale l'addetto, trascinarsi della struttura nel caso un addetto vi si appigli cadendo dalla scala portatile. È anche possibile la caduta della scaffalatura per cedimento strutturale in caso il carico superi la portata o se la struttura è deteriorata.

Lesioni traumatiche da urti e cadute.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Uso di scale semplici portatili

Uso delle scale portatili per l'archiviazione delle pratiche nelle parti alte delle scaffalature.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Uso delle attrezzature di ufficio

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

L'utilizzo delle attrezzature di ufficio come macchine fotocopiatrici, stampanti, ecc. nei luoghi di lavoro possono costituire una fonte di diversi agenti chimici, come l'ozono, polveri di toner, ecc.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Guanti di lattice; Mascherina per polveri respirabili.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Biglietteria

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Eventi criminali

Il rischio rapina è correlato a comportamenti di terzi la cui attuazione sfugge ad una effettiva possibilità di controllo da parte del Datore di lavoro. Ciò nonostante, la valutazione del rischio e l'adozione delle idonee misure di prevenzione è necessaria per la protezione dei dipendenti e dall'utenza stessa.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 2) I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo (Punto 1, lettera f), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 3) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 4) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati; i materiali presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e sono pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiatesta e questi non si sposta involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 10) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 11) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 12) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 13) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 14) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 15) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 16) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 17) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 18) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda; il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 19) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 20) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 21) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo

superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

- 22) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 23) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 24) L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 25) La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 26) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 27) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 28) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri; lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 29) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 30) Dove necessario, il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 31) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 32) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 33) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 34) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 35) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa, i simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

Attività di laboratorio officina

L'analisi del processo produttivo ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: Stress lavoro-correlato – Comune alle fasi

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica. L'analisi delle attività svolte ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Non rilevante [0]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [0]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[-4]
TOTALE AREA	[-4]
Valutazione globale rischio	0

Misure di prevenzione e protezione attuate:

In generale, le misure di prevenzione adottate sono le seguenti:

- Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste) di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Si cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste);
- Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni;
- Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Lavori di officina

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a polveri di legno

Polverosità prodotta dal contatto delle tavole con gli organi lavoratori degli impianti.

Legni morbidi (conifere): Teorica possibilità di patologia irritativa ed allergica delle vie respiratorie;

Legni duri (faggio, quercia etc): anche epistassi e mutagenesi delle cavità nasali e paranasali; per alcuni legni esotici (mansonina, teak, etc) anche effetti tossici (aritmie, iperipilessia, oliguria) da componenti naturali (glucoside e saponina).

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Mascherina antipolvere.

Fattore di rischio: Esposizione a rumore

Il rumore è provocato da: contatto del tronco e degli scorzoni con gli organi lavoratori, motori delle diverse macchine, sussulti del tronco e degli scorzoni sui rulli dei nastri trasportatori, caduta degli scorzoni sulla rampa di carico del refendino e delle assi sulla rampa di carico della refilatrice o sui giacitori di deposito negli impianti non collegati.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 4) Adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 9) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Attività in cui si prevede la movimentazione manuale dei carichi.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) con condizioni microclimatiche adeguate (ISO 11228 - 1).
- 2) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
- 3) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
- 4) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
- 5) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).

- 6) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
- 7) Gestii di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
- 8) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
- 9) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Movimentazione dei materiali

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Nel transito dell'automezzo di movimentazione tra le cataste possono determinarsi investimenti di pedoni per carenza di visibilità e commistione dei percorsi di uomini e mezzi; Nelle operazioni di movimentazione del tronco possono determinarsi investimenti del tronco su pedoni presenti nel raggio di movimentazione del mezzo, per manovra non segnalata o percorso improprio.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Caschi di protezione.

Fattore di rischio: Caduta di materiale dall'alto o a livello

Il fattore di rischio può essere presente per errata manovra da parte dell'operatore addetto all'automezzo di movimentazione o per instabilità dello stesso (sbandamento su terreno pendente o scivoloso) o del carico (scorretto aggancio o posizionamento) con conseguente caduta del carico.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Caschi di protezione; Scarpe con protezione della punta del piede e suola chiodata.

Fattore di rischio: Caduta dall'alto

Nelle operazioni di deposito dei tronchi sulle cataste può risultare necessario l'arrampicamento dell'addetto sulle stesse per interventi e controlli e possono verificarsi urti accidentali e sommovimenti tali da determinare condizioni di instabilità statica delle cataste con conseguente rotolamento di tronchi.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Caschi di protezione; Scarpe con protezione della punta del piede e suola chiodata.

Fattore di rischio: Esposizione a rumore

Il rumore è provocato dal motore del mezzo di sollevamento meccanico durante il funzionamento dello stesso.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in

ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

*Fattore di rischio: **Esposizione a vibrazioni***

Le vibrazioni sono provocato dal motore del mezzo di sollevamento meccanico durante il funzionamento dello stesso.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0.894 m/s² (T.Eff. = 80%): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di vibrazioni non superano i valori limite (Art. 201, D.Lgs. 81/2008).

Attività tecniche svolte all'esterno

L'analisi del processo produttivo ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: Stress lavoro-correlato – Comune alle fasi

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica. L'analisi delle attività svolte ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Non rilevante [0]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [0]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[-4]
TOTALE AREA	[-4]
Valutazione globale rischio	0

Misure di prevenzione e protezione attuate:

In generale, le misure di prevenzione adottate sono le seguenti:

- Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste) di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Si cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste);
- Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni;
- Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Manutenzione

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

*Fattore di rischio: **Proiezione di schegge***

I lavori di saldatura possono essere causa di esposizione alla proiezione di materiale incandescente. Ustioni, lesioni agli occhi.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Guanti; Tuta; Visiera protettiva.

*Fattore di rischio: **Esposizione a rumore***

Esposizione a rumore dovuta all'utilizzo di utensili elettrici portatili. L'esposizione continuativa a livelli di rumore medio-alti, può essere causa di danni uditivi (ipoacusia da rumore) e di danni extrauditivi che si possono manifestare anche per esposizione ai livelli inferiori a quelli per i quali la normativa prescrive particolari misure preventive.

Oltre ai disturbi della comunicazione e della prestazione lavorativa, possono insorgere: effetti cardiovascolari (aumento della pressione sanguigna, ecc...); disturbi psichici (astenia, irritabilità, depressione, insonnia); disturbi a carico dell'apparato digerente.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 4) Adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 9) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

*Fattore di rischio: **Esposizione a vibrazioni***

Le operazioni di manutenzione con utensili portatili sono causa di esposizione a vibrazioni dell'apparato mano-braccio.

L'esposizione continuativa a vibrazioni può causare una malattia professionale detta Sindrome di Raynaud (anche conosciuta come fenomeno del dito bianco). Si tratta di una alterazione vasoplastica della microcircolazione delle mani per esposizione a vibrazioni e favorita da esposizione alle basse temperature e dal fumo di sigaretta. L'insorgenza di questa patologia è correlata ai tempi e all'entità di esposizione.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0.894 m/s² (T.Eff. = 80%): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di vibrazioni non superano i valori limite (Art. 201, D.Lgs. 81/2008).
- 2) I metodi di lavoro adottati sono quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 3) La durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche è opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 4) L'orario di lavoro è organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Sono previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le attrezzature di lavoro impiegate sono adeguate al lavoro da svolgere (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Le attrezzature di lavoro impiegate sono concepite nel rispetto dei principi ergonomici (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Le attrezzature di lavoro impiegate, tenuto conto del lavoro da svolgere, producono il minor livello possibile di vibrazioni (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Le attrezzature di lavoro sono soggette ad adeguati programmi di manutenzione (Art. 203, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Caduta di materiale dall'alto

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta di materiale dall'alto o dell'attrezzatura stessa.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Uso di scale semplici portatili

Attività in cui si prevede l'uso di scale che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Uso di scale doppie

Attività in cui si prevede l'uso di scale doppie che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Le operazioni di saldatura possono esporre gli addetti ai fumi di saldatura, i quali possono essere di diversa natura a seconda del metallo da saldare, del suo eventuale rivestimento, del tipo di saldatrici utilizzate.

L'esposizione può provocare irritazione delle vie respiratorie o danni più gravi a seconda della natura dei fumi.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità

- della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
 - 5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
 - 6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
 - 7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
 - 8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Maschere filtranti idonee per la protezione delle vie respiratorie dai fumi di saldatura; Occhiali a tenuta; Guanti; Tuta.

*Fattore di rischio: **Elettrocuzione***

Durante le manutenzioni è possibile che l'intervento riguardi parti elettriche o che si faccia uso di attrezzature elettriche con conseguente rischio di elettrocuzione.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

*Fattore di rischio: **Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura)***

Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio alto per la salute.

Rischio Alto con probabilità di accadimento Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Per quanto possibile si limita la durata delle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura sono indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse è limitato (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 4) I lavoratori hanno la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Si applicano misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Durante le operazioni di saldatura si adottano metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 7) I luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Sono stati predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

I lavoratori devono essere dotati di schermi (ripari facciali) e maschere con filtro specifico.

- 1) Saldatura - Filtro: 4.

Allestimento scenografie

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di proiezione di oggetti.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Cesoiamenti, stritolamenti

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di cesoiamenti e stritolamenti.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Caduta di materiale dall'alto

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta di materiale dall'alto o dell'attrezzatura stessa.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Non impiegare ring e/o americane che non siano provviste di certificazione.
In azienda è presente una struttura denominata "AMERICANA" della quale non si possiede la certificazione. Il RSPP ne sconsiglia/vieta l'uso a garanzia dei lavoratori e non risponde in alcun modo qualora le disposizioni verranno disattese.

Fattore di rischio: Caduta dall'alto

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Incendi, esplosioni

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di incendio o esplosione.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di punture, tagli e abrasioni.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Fattore di rischio: *Uso di scale semplici portatili*

Attività in cui si prevede l'uso di scale che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: *Esposizione a rumore (Lex) < 80 dB(A)*

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore durante il lavoro (Lex) inferiore a 80 dB(A).

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: *Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura)*

Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio alto per la salute.

Rischio Alto con probabilità di accadimento Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Per quanto possibile si limita la durata delle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura sono indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse è limitato (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 4) I lavoratori hanno la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Si applicano misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Durante le operazioni di saldatura si adottano metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 7) I luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Sono stati predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

I lavoratori devono essere dotati di schermi (ripari facciali) e maschere con filtro specifico.

- 1) Saldatura - Filtro: 4.

Fattore di rischio: *Esposizione ad agenti chimici (irrilevante)*

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 5) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Installazione impianti audio, video e luci

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di proiezione di oggetti.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Cesoiamenti, stritolamenti

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di cesoiamenti e stritolamenti.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Caduta di materiale dall'alto

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta di materiale dall'alto o dell'attrezzatura stessa.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Caduta dall'alto

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Incendi, esplosioni

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di incendio o esplosione.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di punture, tagli e abrasioni.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Fattore di rischio: Uso di scale semplici portatili

Attività in cui si prevede l'uso di scale che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Fattore di rischio: Esposizione a rumore (Lex) < 80 dB(A)

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore durante il lavoro (Lex) inferiore a 80 dB(A).

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura)

Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio alto per la salute.

Rischio Alto con probabilità di accadimento Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Per quanto possibile si limita la durata delle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura sono indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse è limitato (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 4) I lavoratori hanno la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Si applicano misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Durante le operazioni di saldatura si adottano metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 7) I luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Sono stati predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro (Art. 217, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

I lavoratori devono essere dotati di schermi (ripari facciali) e maschere con filtro specifico.

- 1) Saldatura - Filtro: 4.

Montaggio e smontaggio palco

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Caduta di materiale dall'alto o a livello

Il fattore di rischio può essere presente per errata manovra da parte dell'operatore addetto all'automezzo di movimentazione o per instabilità dello stesso (sbandamento su terreno pendente o scivoloso) o del carico

(scorretto aggancio o posizionamento) con conseguente caduta del carico.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Caschi di protezione; Scarpe con protezione della punta del piede e suola chiodata.

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di punture, tagli e abrasioni.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi

Attività in cui si prevede la movimentazione manuale dei carichi.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) con condizioni microclimatiche adeguate (ISO 11228 - 1).
- 2) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
- 3) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
- 4) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
- 5) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
- 6) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
- 7) Gestii di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
- 8) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
- 9) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Fattore di rischio: Esposizione a rumore (Lex) < 80 dB(A)

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore durante il lavoro (Lex) inferiore a 80 dB(A).

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio e smontaggio palco;

Misure Preventive e Protettive:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

Devono essere forniti: casco; guanti; calzature di sicurezza;

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

Servizi al pubblico svolto all'esterno

L'analisi del processo produttivo ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: **Stress lavoro-correlato – Comune alle fasi**

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica. L'analisi delle attività svolte ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Non rilevante [0]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [0]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [0]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[-4]
TOTALE AREA	[-4]
Valutazione globale rischio	0

Misure di prevenzione e protezione attuate:

In generale, le misure di prevenzione adottate sono le seguenti:

- Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste) di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Si cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive (compatibilmente con i compiti e le mansioni previste);
- Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni;
- Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Accoglienza pubblico e assistenza spettatori

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
- 2) I piani di lavoro sono regolabili in altezza al fine di consentire l'alternanza della posizione seduta con quella in eretta (Art. 71, comma 6, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le postazioni di lavoro, comprese quelle delle macchine, sono strutturate e progettate secondo i principi dell'ergonomia (Art. 71, comma 6, D.Lgs. 81/2008).

<h2>Gestione emergenze</h2>

L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Esposizione al rischio biologico durante attività di: primo soccorso e rianimazione a persone asfittiche e nell'assistenza alle persone che fruiscono degli impianti natatori terapeutici.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.Lgs. 81/2008).
- 2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 3) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 4) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.Lgs. 81/2008).
- 5) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.Lgs. 81/2008).
- 6) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.Lgs. 81/2008).
- 7) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 10) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione

nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).

- 11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 12) Le aree in cui si svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono indicate con adeguato segnale di avvertimento (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 13) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).

RISCHI SPECIFICI DEGLI ATTREZZI COMUNI

Elenco degli attrezzi:

- 1) Attrezzi manuali;
- 2) Avvitatore elettrico;
- 3) Scala doppia;
- 4) Trapano elettrico.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: **1)** controllare che l'utensile non sia deteriorato; **2)** sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; **3)** verificare il corretto fissaggio del manico; **4)** selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; **5)** per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: **1)** impugnare saldamente l'utensile; **2)** assumere una posizione corretta e stabile; **3)** distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; **4)** non utilizzare in maniera impropria l'utensile; **5)** non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; **6)** utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso: **1)** pulire accuratamente l'utensile; **2)** riporre correttamente gli utensili; **3)** controllare lo stato d'uso dell'utensile.
- 2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Sono forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: **1)** utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra; **2)** controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione; **3)** verificare la funzionalità dell'utensile; **4)** verificare che l'utensile sia di conformazione adatta.
Durante l'uso: **1)** non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; **2)** interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; **3)** segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: **1)** scollegare elettricamente l'utensile.
- 2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Sono forniti: **a)** guanti; **b)** calzature di sicurezza.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Movimentazione manuale dei carichi;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Caratteristiche di sicurezza: **1)** le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; **2)** le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; **3)** le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; **4)** le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Prima dell'uso: **1)** è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; **2)** le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano; **3)** il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso: **1)** durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; **2)** la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; **3)** la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: **1)** controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; **2)** le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; **3)** segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.
- 2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Sono forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

Trapano elettrico

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Rumore;
- 5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: **1)** verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; **2)** verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; **3)** verificare il funzionamento dell'interruttore; **4)** controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso: **1)** eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; **2)** interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; **3)** non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Dopo l'uso: **1)** staccare il collegamento elettrico dell'utensile; **2)** pulire accuratamente l'utensile; **3)** segnalare eventuali malfunzionamenti.
- 2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Sono forniti: **a)** otoprotettori; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

RISCHI SPECIFICI DELLE MACCHINE IMPIEGATE

Elenco delle macchine:

- 1) Furgone/Autocarro

Autocarro/Furgone

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali, attrezzature, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Rumore;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) Autocarro con gru: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: **1)** verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; **2)** verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; **3)** garantire la visibilità del posto di guida; **4)** controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; **5)** verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; **6)** verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; **7)** ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; **8)** verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; **9)** verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: **1)** non trasportare persone all'interno del cassone; **2)** adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; **3)** non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; **4)** non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; **5)** non superare l'ingombro massimo; **6)** posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; **7)** assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; **8)** durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; **9)** segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; **10)** utilizzare adeguati accessori di sollevamento; **11)** mantenere i comandi puliti da grasso e olio; **12)** in caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre.
Dopo l'uso: **1)** eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; **2)** posizionare correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo; **3)** pulire convenientemente il mezzo; **4)** segnalare eventuali guasti.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I LAVORI IN QUOTA (capo II D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il rischio prevalente associato ai lavori in quota, in generale riguarda il rischio di caduta dall'alto e ad altri gravi infortuni connessi alla specifica attività lavorativa. In tali situazioni, a prescindere dal tipo di imbracatura utilizzata, risulta evidente anche l'esposizione ad un rischio da sospensione cosciente e/o inerte. La sospensione cosciente, prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del corpo collegato alle funi, comporta un rischio per la salute dell'operatore, dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori e al conseguente disturbo del ritorno di sangue venoso; la sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può invece indurre la cosiddetta "patologia causata dall'imbracatura", che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.

Nei lavori in quota è necessario tenere in considerazione anche i rischi concorrenti all'insorgere di una eventuale caduta, la cui esposizione può essere dovuta, per esempio a:

- uso improprio degli ancoraggi;
- scarsa aderenza delle calzature;
- insorgenza di vertigini e/o disturbi dell'equilibrio;

e dei rischi ai quali il lavoratore può essere esposto qualora si verificano situazioni di mancata efficacia degli ancoraggi, provocando la caduta dall'alto in quota senza arresto della caduta stessa.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'accesso e il posizionamento tramite l'uso di funi rientra nel campo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e deve quindi rispettare quanto disposto dal *Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale* del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi; il lavoratore deve segnalare qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel DPI ricevuto. Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi difetto o segni d'usura, deve essere immediatamente sostituito.

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Ai sensi dell'*art. 115 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.*, "nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature".

Inoltre, ai sensi del suddetto articolo, "il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri" e "il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie".

Uso degli attrezzi di lavoro

Gli attrezzi di lavoro non devono arrecare danno alle funi ed agli operatori. Devono essere tali da consentire l'utilizzo da parte di un operatore sostenuto da una fune, pertanto devono avere un peso limitato o essere concepiti in modo che il peso possa essere sostenuto da una fune di servizio autonoma.

Gli attrezzi di lavoro possono essere trasportati direttamente sul luogo di operazione da parte dell'operatore oppure essere calati o issati per mezzo di funi di servizio autonome. Devono essere calati lateralmente all'operatore in modo da non interferire con le funi di sicurezza e di lavoro. Durante l'utilizzo si deve sospendere in modo opportuno l'attrezzo in modo che, se abbandonato, possa oscillare lontano dall'operatore senza colpirlo o danneggiare le funi.

Gli utensili che presentano spigoli acuti e taglienti, punte o forme che comunque possono danneggiare le funi o offendere l'operatore, devono essere equipaggiati con opportune custodie di protezione da applicare durante la movimentazione.

È raccomandata la predisposizione di apposite guaine di protezione delle funi dal danneggiamento causato da utensili, da eventuali sostanze chimiche, dall'uso di fiamme, ecc.

Nel caso di utilizzo di utensili con alimentazione elettrica, si dovranno adottare misure anche per evitare l'interferenza fra i cavi e le funi, facendo in modo, ogni volta che sia realizzabile, che questi vengano fatti salire dal basso.

L'area sottostante il luogo di lavoro con funi deve essere opportunamente segnalata, ed interdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente, e non deve essere usata come deposito di materiali.

RISCHI SPECIFICI PER LE LAVORAZIONI ALL'ESTERNO

ASPETTI GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE

Le macchine da cantiere devono essere utilizzate esclusivamente dal personale autorizzato che ha ricevuto una specifica formazione e informazione. Il personale non autorizzato non deve per alcuna ragione far uso delle macchine che trovano nei luoghi di lavoro esterni.

Non è consentito rimuovere, sia pure momentaneamente, i dispositivi di sicurezza, pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni di registrazione o riparazione su organi in moto.

ATTREZZI MANUALI

I manici di legno degli utensili scheggiati o fessurati possono produrre ferite alle mani o staccarsi improvvisamente e arrecare danni al lavoratore, o a chi si trovi nelle vicinanze. Le teste degli scalpelli e dei martelli non devono presentare sbavature perché, staccandosi, possono causare gravi ferite specialmente agli occhi, quindi devono essere periodicamente limate o molate.

ATTREZZI ELETTRICI PORTATILI

Le cause d'infortunio per l'uso di attrezzi elettrici portatili sono dovute all'eccessiva confidenza con gli attrezzi, al loro uso improprio, a guasti meccanici. Coloro che per la loro attività utilizzano gli attrezzi elettrici portatili devono prendere attenta visione delle avvertenze contenute nei libretti d'uso e manutenzione in dotazione ad ogni macchina. Prima dell'uso occorre sempre controllare le condizioni della macchina, del cavo elettrico d'alimentazione, della parte di cavo che si inserisce nella macchina e della spina. Qualora la spina non fosse adatta alla presa, avvisare il responsabile di cantiere, non usare adattatori o infilare cavi nudi nella presa.

Prima di sostituire gli organi lavoratori (punte, lame, dischi, ecc.) togliere la spina dalla presa. Non abbandonare a terra l'attrezzo prima che si sia completamente fermato. Al termine dei lavori togliere la spina dalla presa e riporre l'attrezzo nel luogo previsto. Durante il lavoro mantenere il cavo elettrico di alimentazione dietro la macchina. Il cavo elettrico di alimentazione non deve mai subire strappi, non deve essere tirato per disinserire la spina, non deve essere usato per sollevare e trasportare l'attrezzo. Il contatto con oli e solventi può danneggiare il cavo elettrico di alimentazione.

Nel corso delle attività, anche se di breve durata, si devono indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi, guanti, cuffie o tappi auricolari ed abiti aderenti, togliere anelli, orologi da polso e catene). Prima di avviare l'apparecchio accertarsi che le chiavi atte a fissare gli organi lavoratori (per il mandrino o simili) siano state tolte e controllare che il materiale su cui si deve intervenire non si sposti. I dischi fatti per tagliare non devono essere usati di piatto per smerigliare perché si assottigliano e possono rompersi proiettando delle schegge. Durante la smerigliatura ed il taglio si producono scintille, accertarsi che nella zona non vi siano materiali infiammabili. Lavorare sempre in posizione stabile e sgombra da materiali inutili. Non esporre l'attrezzo a pioggia o a spruzzi d'acqua.

In caso di funzionamento irregolare sospendere il lavoro ed avvisare il responsabile di cantiere, non tentare alcuna riparazione improvvisata.

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Tutti i lavoratori devono indossare il casco ed evitare di transitare, per quanto possibile, nelle zone ove vi sia possibilità di caduta di materiale dalle zone sovrastanti o dall'apparecchio di sollevamento.

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature sono protetti contro i contatti accidentali, tuttavia, ove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive mediante la delimitazione delle aree a rischio, i lavoratori devono far uso dei dispositivi di protezione individuale specifici alla loro mansione, calzature di sicurezza, guanti, grembiuli, schermi, occhiali, maschere.

RUMORI E VIBRAZIONI

Gli sportelli delle macchine e gli schermi delle attrezzature devono essere mantenuti chiusi e si devono, in ogni caso, evitare i rumori inutili.

Quando non è possibile eliminare o ridurre la fonte di rumore, è necessario indossare le cuffie o i tappi auricolari messi a disposizione.

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Le zone di transito devono essere mantenute sgombre da attrezzature, materiali, macerie o quant'altro possa essere di ostacolo.

Per ogni postazione di lavoro si deve prendere conoscenza della via di fuga più vicina.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO

DESCRIZIONE E PROCEDURA GENERALE

In questa sezione sono riportate le principali caratteristiche di sicurezza della struttura in oggetto:

- I palchi per spettacoli od altri eventi saranno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risulteranno idonei allo scopo e saranno mantenuti in efficienza per l'intera durata dell'uso;
- La stabilità sarà garantita fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti (non maggiore di 2 m);
- I palchi saranno dotati di basette di appoggio al terreno sufficientemente ampie da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi cui possono essere sottoposti.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei e che devono aver ricevuto l'adeguata informazione, formazione e addestramento in relazione alle funzioni da svolgere.

Per le disposizioni di sicurezza relative alle attrezzature di lavoro indicate si fa riferimento ai libretti d'uso e manutenzione.

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- L'impalcato in sarà completo e ben fissato sugli appoggi;
- Il parapetto di protezione che perimetra il piano per gli spettacoli sarà regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiiede alta almeno cm 20;
- Per l'accesso al piano di utilizzo sarà utilizzata scaletta a mano regolamentare con corrimano;
- Saranno rispettate con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore e produttore;
- Sarà verificato il buon stato di elementi e collegamenti;
- Il palco sarà montato in tutte le parti, con tutte le componenti al finito e a regola d'arte;
- Sarà accertata la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, il carico della pedana sarà ripartito sul terreno con tavoloni di spessore cm 5;
- Se si utilizzano strumentazioni musicali alimentate a corrente è necessario un impianto di terra idoneo; la struttura metallica del palco andrà collegata a terra in un punto per le correnti disperse da apparecchi con carcasse metalliche;
- L'assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente organizzata, delimitata e segnalata
- Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio delle strutture fornite dal costruttore. Non omettere alcun elemento e non effettuare variazioni di montaggio se non espressamente previste dal costruttore. Realizzare sempre, ove previste, le controventature della struttura
- Verificare preliminarmente la consistenza e la tenuta del piano su cui deve poggiare la struttura. Qualora sia necessario, interporre delle tavole per ripartire il carico. Non fare mai uso, quali appoggi per la struttura, di materiali che potrebbero rompersi sotto il peso della stessa. Non superare il carico massimo consentito;
- Durante le operazioni di montaggio, l'operatore deve verificare che non ci siano anomalie di alcun genere;
- Prima di iniziare eventuali sollevamenti fare allontanare le persone dall'area interessata alla movimentazione e posizionarsi sempre in modo di rimanere fuori dell'area a rischio di schiacciamento. Iniziare il sollevamento lentamente e verificare che gli elementi sollevati si mantengano in posizione orizzontale;
- Il lavoratore dovrà sempre indossare casco di protezione, con sotto gola, per evitare, in tutte le fasi, di subire urti con il capo;
- Nell'area interessata all'assemblaggio e al montaggio degli elementi, vietare l'accesso ai non addetti al lavoro con appropriata segnaletica e mettere in opera idonee protezioni, quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o altro;
- Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire conformemente alle norme di sicurezza e gli elementi devono in ogni modo essere sempre disposti e stabilizzati con sistemi che consentano la rimozione di ogni singolo elemento, senza alterare l'equilibrio degli altri elementi stoccati;
- Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi devono essere mantenuti stabili con opere provvisori;
- Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto);
- Prima dell'uso degli attrezzi manuali, eseguire le seguenti operazioni:
 1. Controllare che l'utensile non sia deteriorato;
 2. Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;
 3. Verificare il corretto fissaggio del manico;

4. Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
 5. Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature;
- Durante l'uso degli attrezza manuali è necessario:
 1. Impugnare saldamente l'utensile;
 2. Assumere una posizione corretta e stabile;
 3. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;
 4. Non utilizzare in maniera impropria l'utensile;
 5. Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;
 6. Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
 - Dopo l'uso degli attrezza manuali:
 1. Pulire accuratamente l'utensile;
 2. Riporre correttamente gli utensili;
 3. Controllare lo stato d'uso dell'utensile.
 - La regolazione degli elementi durante il montaggio deve avvenire con l'ausilio di attrezzature idonee;
 - L'area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve essere opportunamente segnalata ed interdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente;
 - L'area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve avere dimensioni adeguate al tipo di attività e non deve essere usata come deposito di materiali.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto;
- Per carichi pesanti o ingombranti la massa deve essere movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo;
- In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti;
- Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti;
- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO ELETTRICO

La valutazione del rischio elettrico è stata effettuata mediante un esame "a vista" dei materiali, degli apparecchi e dei componenti elettrici installati e mediante una analisi della documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici installati (dichiarazione di conformità, progetto, omologazioni, ecc.). Tale analisi è stata effettuata comunque prendendo in considerazione i criteri di conformità indicati nelle norme tecniche specifiche in vigore al momento dell'installazione.

I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione sono progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica derivanti da:

- Contatti elettrici diretti e indiretti;
- Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- Innesco di esplosioni;
- Fulminazione diretta e indiretta;
- Sovratensioni;
- Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Tali rischi sono stati considerati in funzione delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro, degli altri rischi presenti sul lavoro, delle condizioni di esercizio prevedibili così come indicate dal Titolo III, Capo II del D.lgs. 81/08.

Le macchine e le attrezzature sono certificate ai sensi della "Direttiva macchine" (Marchio CE o equivalenti) e sono installate secondo le modalità previste dal costruttore.

La valutazione dei rischi evidenzia la sostanziale adeguatezza degli impianti elettrici alle leggi, norme e regolamenti di riferimento. Nei luoghi di lavoro sono presenti le certificazioni previste dalla Legge 46/90, in vigore al momento dell'installazione degli impianti e abrogata dal DM 37/08 (tranne che nei locali dell'autoparco):

- Dichiarazione di conformità dell'impianto e di tutte le componenti installate;
- Requisiti tecnici dell'installatore;
- Progetto;
- Certificati di verifica dell'impianto di messa a terra ex DPR 462/01.

Gli impianti elettrici sono dotati dei sistemi di protezione contro le sovracorrenti e i contatti diretti e indiretti, i collegamenti elettrici sono infine sostanzialmente conformi alle disposizioni legislative specifiche.

Le macchine utilizzate nel laboratorio sono rispondenti alle normative europee e delle stesse si posseggono libretti e certificazioni.

I tecnici, durante la loro attività, utilizzano attrezzature su impianti elettrici; le tipologie di lavoro previsti riguardano generalmente i lavori "fuori tensione" e i "lavori in prossimità". Talvolta, in sporadiche occasioni, può capitare che effettuino qualche lavoro con le attrezzature in tensione (regolazioni esterne dei punti luce, misurazioni con tester, etc.).

Il Datore di lavoro ha provveduto affinché il tecnico esperto delle luci fosse formato con corsi di qualifica PES e PAV al fine di poter utilizzare le apparecchiature e strumentazioni elettriche in tensione con la necessaria formazione.

I tecnici, durante la collaborazione con le compagnie teatrali ospiti dei teatri, dovranno accertarsi che tutte le attrezzature elettriche introdotte all'interno del teatro e utilizzate dalle compagnie rispettino tutte le norme di sicurezza di cui sopra e che il personale delle compagnie sia in possesso di tutte le relative certificazioni di conformità.

Secondo le norme CEI 11-27 si definisce:

- PERSONA ESPERTA (PES): persona formata, in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l'elettricità può creare;
- PERSONA AVVERTITA (PAV): persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da persone esperte, per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare;
- PERSONA COMUNE (PEC): persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche;
- PERSONA IDONEA ai lavori sotto tensione (PEI): persona esperta o avvertita che ha le conoscenze teorico/pratiche richieste per i lavori sotto tensione in Bassa Tensione.

Il Datore di Lavoro attribuisce per iscritto alle persone addette ai lavori elettrici le condizioni di Persone esperte (PES) o Persone avvertite (PAV). Tale qualifica riguarda esclusivamente l'attività lavorativa nelle quali tali persone sono inserite. Le qualifiche di PES e PAV devono quindi essere assegnate in relazione alla conoscenza impiantistica e relativa normativa, all'esperienza maturata, alle caratteristiche personali (equilibrio, attenzione, precisione ecc.).

VALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO INCENDIO

(art. 46 del D.lgs. 81/2008 – D.M. 10/03/1998)

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dallo specifico riferimento normativo, funzione della tipologia di attività in osservazione:

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi per i quali risultano applicabili;
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I al D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio seguono quanto definito dal Minicodice prevenzioni incendi, descritto nel medesimo allegato;
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti precedenti, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015;
4. Per i luoghi di lavoro di cui al punto 1, comma 2, dell'allegato I al D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono comunque essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- Il tipo di attività;
- Il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
- La presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
- Le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- Le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
- Individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- Possibile formazione di atmosfere esplosive;
- Il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Metodo di valutazione del rischio incendio

Per la valutazione del rischio incendio viene impiegato uno dei metodi di regola dell'arte, metodologia generale applicabile a tutte le attività, anche nel caso siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali e in completo allineamento con quanto prescritto dal D.M. 3 agosto 2015 al paragrafo G.2.6.1 e dall'allegato I al D.M. 3 settembre 2021 al capitolo 3.

L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) Individuazione dei pericoli di incendio;
- b) Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c) Individuazione degli esposti;
- d) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- e) Definizione dei livelli di prestazione (solo nel caso di attività soggette a Codice Prevenzione Incendi);
- f) Valutazione del rischio d'incendio;
- g) Individuazione delle misure preventive e protettive.

a) Identificazione dei pericoli di incendio

I materiali presenti nei luoghi di lavoro possono costituire, se combustibili o infiammabili, un pericolo potenziale poiché possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio; d'altro canto i materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

b) Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti

La fase è volta ad individuare le principali caratteristiche del contesto lavorativo, che possono contribuire ad incrementare il rischio potenziale a cui si sottopongono gli occupanti. Fra le principali caratteristiche ambientali si rammentano ad esempio le condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e calore.

c) Individuazione degli esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone (siano esse lavoratori o altre persone presenti nei luoghi di lavoro) siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di elevato affollamento, persone con limitazioni motorie, ecc.).

d) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative più sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

e) Definizione dei livelli di prestazione (solo per attività soggette a Codice Prevenzione Incendi)

Al fine di semplificare la scelta delle misure di prevenzione incendio da mettere in atto per l'attività in osservazione è lasciata la possibilità di definire i livelli di prestazione da rispettare. La principale differenza infatti tra il Codice Prevenzione Incendi e i precedenti riferimenti normativi è insita nella modalità in cui tale norma fornisce le strategie antincendio, che viene di fatto descritta in termini prestazionali e non più prescrittive come si era soliti definire in passato. Secondo tale riferimento normativo dunque, le strategie antincendio da mettere in atto dipendono dal livello prestazionale associato ad ognuna delle strategie antincendio applicabili. Tale livello prestazionale è a sua volta funzione della tipologia di attività e delle lavorazioni o processi previsti al suo interno. Più precisamente tale variabilità è sintetizzata in tre distinti profili di rischio.

Al fine di descrivere sinteticamente la tipologia di rischio di incendio dell'attività si definiscono le seguenti tipologie di profilo di rischio:

- R_{Vita}: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- R_{Beni}: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- R_{Ambiente}: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente.

f) Valutazione del rischio d'incendio

I livelli di rischio d'incendio possibili, determinati conformemente al decreto ministeriale succitato, dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso, sono i seguenti:

Livello di rischio incendio	Descrizione del rischio
Basso	Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Medio	Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Elevato	Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

Criterio di valutazione del rischio d'incendio

Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

In una prima fase, si è stabilito se i processi o le attività lavorative svolte dall'azienda in oggetto sono classificabili quali a basso rischio d'incendio.

A tal fine sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota: Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota: Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

- b) con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$;
- c) con piani situati a quota compresa tra -5 m a 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

Nota: Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_r > 900 \text{ MJ/m}^2$.

- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

In una seconda fase, si provvede alla descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti. Tale fase avviene mediante la costruzione di una breve sintesi descrittiva dell'attività e del contesto ambientale, eseguibile semplicemente realizzando un breve sunto descrittivo nell'apposita sezione editabile. Successivamente si passa a valutare il livello di rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività lavorativa, ovvero tenuto conto delle:

- caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti;
- possibilità di sviluppo di incendi;
- probabilità di propagazione d'incendi.

Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, presenza di persone con limitazione motoria ecc., che elevano il livello di rischio.

MATERIALI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.

All'interno dei luoghi di lavoro, possono essere presenti i seguenti materiali combustibili:

- carte e cartone necessari all'imballo.

All'interno dell'edificio non esistono:

- Vernici o solventi infiammabili;
- Gas infiammabili;
- Adesivi infiammabili;
- Grandi quantità di manufatti infiammabili;
- Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

SORGENTI D'INNESCO

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

All'interno dei luoghi di lavoro, le sorgenti di innesco possono essere rappresentate da:

- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

L'impianto elettrico risulta conforme a quanto prescritto dalle norme CEI relative alla destinazione d'uso. L'impianto nel complesso è stato realizzato conformemente al progetto, tenendo conto delle esigenze dell'attività. È dotato di protezioni magnetotermico - differenziali e garantisce un buon livello di sicurezza e funzionalità.

Le riparazioni elettriche e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici dovranno essere effettuate da personale qualificato e venire trimestralmente effettuate verifiche periodiche da parte degli addetti all'emergenza, sul corretto funzionamento degli interruttori differenziali. Bisogna predisporre il registro antincendio, nel quale registrare le verifiche periodiche funzionali e strumentali dell'impianto.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE ELEVANO IL RISCHIO

Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.

Tali condizioni, all'interno dei luoghi di lavoro, possono essere rappresentate dai seguenti casi:

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;

- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo.

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHIO DI INCENDIO

Non esistono persone esposte a causa dello svolgimento di particolari attività, a rischi particolari di incendio. Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.

Tali condizioni, all'interno dei luoghi di lavoro, possono essere rappresentate dai seguenti casi:

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

Non esistono particolari materiali di rivestimento o imbottiture che possano favorire la propagazione di un incendio. Le attività svolte peraltro non presentano scarti o rifiuti particolari.

Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

NUMERO, LARGHEZZA E UBICAZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA ED ALTRE USCITE, PORTE LUNGO LE VIE DI USCITA

Le uscite di sicurezza sono distribuite in funzione della disposizione planimetrica dei vari locali.

Le vie d'esodo sono molto ampie. Considerato il massimo affollamento ipotizzabile, risulta sufficiente un'unica uscita.

Sarà necessario evitare di posizionare armadi e scaffali lungo le vie d'esodo.

LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO, CARATTERISTICHE DELLE SCALE, PORTE

Non esistono particolari materiali di rivestimento o imbottiture che possano favorire la propagazione di un incendio.

Le attività svolte all'interno dei locali non presentano scarti o rifiuti particolari oltre che la carta.

I percorsi d'esodo, date le dimensioni del fabbricato risultano di lunghezza accettabile e comunque il tempo di percorrenza risulta inferiore a 2 minuti. Le porte sono dotate di apertura nel senso dell'esodo.

SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA

Le vie di uscita sono chiaramente indicate tramite segnaletica di emergenza conforme alla normativa vigente ed è previsto lungo le stesse un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete al fine di consentirne la percorribilità in sicurezza fino al raggiungimento di un luogo sicuro.

DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA

Non risultano installate attrezzature in grado di comportare pericolo potenziale di incendio o ostruzione delle vie di uscita. Non esistono inoltre rivestimenti, moquette, o altri materiali che possano favorire lo sviluppo di un incendio lungo le vie di fuga.

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Sono presenti estintori portatili a polvere da 6 kg e a CO2 da 5 kg, ubicati in corrispondenza delle postazioni più opportune. Si ritiene che per numero, tipologia e ubicazione, possano assolvere utilmente al proprio compito. Tutti gli estintori devono essere sottoposti a verifica periodica da parte di ditta convenzionata.

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Il datore di lavoro è da ritenersi responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature antincendio.

A lui spetta il compito di effettuare la sorveglianza, il controllo, la manutenzione delle attrezzature di protezione antincendio, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Una ditta specializzata provvede alla verifica con cadenza semestrale degli estintori.

Spetta agli addetti alla gestione dell'emergenza incendio, la sorveglianza ed il controllo del rispetto dei tempi di verifica, nonché la rilevazione e la rimozione di qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

Gli addetti alla gestione dell'emergenza effettuano semestralmente delle verifiche atte a monitorare tutte le situazioni inerenti gli aspetti di prevenzione incendi ed effettuare il controllo e la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature. L'esito di tali verifiche viene annotato nel registro antincendio.

Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

È stato redatto un piano di emergenza, contenente anche l'ipotesi di emergenza incendio. Il piano individua le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo, il numero delle persone presenti, l'identificazione del personale addetto alla gestione dell'emergenza.

Le vie di fuga sono indicate da apposita segnaletica.

Verranno periodicamente effettuate prove di evacuazione e gli addetti sono stati formati in materia di gestione dell'emergenza e di prevenzione incendi.

Misure di prevenzione e protezione per la mitigazione dei pericoli di incendio

I pericoli di incendio sopra richiamati, atteso che è impossibile la loro totale eliminazione, verranno ridotti con l'adozione delle seguenti misure:

- Smaltimento di tutti i rifiuti differenziabili (legno, plastica, metallo) presenti;
- Disposizione scritta di provvedere allo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche;
- Divieto di usare piastre, forni, bollitori, stufe e qualsiasi altra apparecchiatura elettrica non necessaria allo svolgimento della propria attività;
- Divieto di fumo in ogni ambiente (comprese le pertinenze esterne) e di fiamme libere;
- Immediata rimozione del materiale non indispensabile per l'attività e sistemazione del materiale rimanente;
- Mantenere tutti i locali puliti e in ordine, evitando accumuli di rifiuti o altro materiale combustibile.
- Disporre gli scaffali secondo le seguenti indicazioni (Linee Guida AVCP)
 - Ad almeno 20 cm di distanza dai muri esterni, per evitare il contatto con eventuali muffe;
 - Ad almeno 90 cm gli uni dagli altri per evitare la propagazione di eventuali incendi;
 - Il piano inferiore deve trovarsi ad almeno 15 cm di distanza dal pavimento, per evitare danni in caso di allagamento;
 - Il piano superiore deve trovarsi ad una distanza da eventuali impianti di illuminazione pari ad almeno 50 cm;
- Non collocare il materiale troppo fittamente all'interno degli scaffali, lasciando uno spazio di almeno 2,5 cm al di sopra dei pezzi collocati su ciascun palchetto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(Artt. 74 e 75, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Come indicato all' art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per **Dispositivo di Protezione Individuale**, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno:

- Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Essi, inoltre:

- Terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- Potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- Ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- Ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- Ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- Provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La sorveglianza sanitaria adottata dall'azienda è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e comprende:

- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il protocollo sanitario secondo il quale i lavoratori devono sottoporsi a specifiche visite mediche è disponibile presso la sede aziendale ed è stabilito dal Medico Competente sulla base dei rischi ai quali sono esposti.

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

NOME DEL CORSO	DURATA	VALIDITÀ
Formazione lavoratori art. 37 Generale	4 ore	Permanente
Formazione lavoratori art. 37 Specifica	Rischio Basso – 4 ore Rischio Medio – 8 ore Rischio Alto – 12 ore	5 anni (si rinnova con 6 ore)

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

NOME DEL CORSO	DURATA	VALIDITÀ
Dirigenti	16 ore	5 anni (si rinnova con 6 ore)
Preposti	8 ore	5 anni (si rinnova con 6 ore)

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

NOME DEL CORSO	DURATA	VALIDITÀ
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C	8 ore	3 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo A	16 ore	3 anni (si rinnova con 6 ore)
Antincendio livello 1	5 ore	5 anni (si rinnova con 2 ore)
Antincendio livello 2	8 ore	5 anni (si rinnova con 5 ore)
Antincendio livello 3	16 ore	5 anni (si rinnova con 8 ore)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

NOME DEL CORSO	DURATA	VALIDITÀ
RLS	32 ore	4 ore < 50 dip. ogni anno 8 ore > 50 dip. ogni anno

Incaricati dell'uso delle attrezzature particolari

L'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari "ricevano una formazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro".

NOME DEL CORSO	DURATA	VALIDITÀ
Carrelli Elevatori con cond.	12 ore	5 anni (si rinnova con 4 ore)
Montaggio, Uso e Smontaggio di Trabattelli e di Scale Portatili	8 ore	5 anni (si rinnova con 4 ore)
Lavori in quota e DPI III cat.	8 ore	5 anni (si rinnova con 4 ore)
Lavori Elettrici (PES/PAV)	tra le 12 e le 16 ore	5 anni (si rinnova con 4 ore)
Addetti a Lavori in Spazi Confinati	tra le 8 e le 16 ore	5 anni (si rinnova con 4 ore)

PROCEDURE D'EMERGENZA

compiti e procedure generali

(Art. 43, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Come previsto dall' art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di

Pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Chiamata soccorsi esterni

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

In caso di incendio

- Chiamare i vigili del fuoco;
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio;
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118;
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. Telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.;
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118;
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire;
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.);
- Incoraggiare e rassicurare il paziente;
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile;
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Presidi primo soccorso

Il D. Lg. 81/2008 (artt. 18 e 45) prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso.

Pertanto è stato definito un piano di emergenza, in cui sono stabilite le procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di pronto soccorso e le risorse dedicate.

Queste procedure organizzative devono essere definite dal datore di lavoro e dal RSPP, in collaborazione con il medico competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dal RLS e portato alla conoscenza di tutti i lavoratori.

Nella formulazione delle procedure si è tenuto conto delle:

- Informazioni fornite dal presente documento di valutazione dei rischi;
- Informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che vanno sempre tenute aggiornate;
- Tipologia degli infortuni eventualmente avvenuti in passato;
- Segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori.

- Sono stati, inoltre, definiti ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito:
- Chi assiste all'infortunio: deve allertare l'addetto al primo soccorso riferendo quanto è accaduto;
- L'addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall'esterno ed iniziare l'intervento di primo soccorso;
- Tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è coinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni;
- RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori le informazioni necessarie.

Gli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s'infortuna o accusa un malore e hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.

Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti:

- Al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività.
- L'azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l'emergenza non sia terminata.
- Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi all'interno dell'edificio.
- Qualora un addetto al primo soccorso riscontri carenze nella dotazione della cassetta di primo soccorso, deve avvisare il datore di lavoro ed il RSPP, i quali provvedono a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.
- In caso di evacuazione, tutti gli addetti al primo soccorso presenti sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all'antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento.

Come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Prevenzione incendi

Sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08. In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

In ogni caso, è bene seguire le seguenti norme generali di comportamento:

- Verificare sempre, prima dell'inizio dell'attività, la presenza di idonei estintori portatili;
- Accertarsi che venga tenuto il registro di controllo di tutti gli apprestamenti antincendio e che siano presenti e funzionanti i sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio;
- E' vietato fumare in qualsiasi ambiente lavorativo e deve essere esposta l'opportuna segnaletica;
- Accertare che sia stato redatto un piano di emergenza in caso di incendio che indichi le vie di fughe, le uscite di emergenza, punti di raccolta del personale, i mezzi di estinzione e le procedure per la chiamata dei servizi esterni (VFFF);

- Tutti i locali sono provvisti della necessaria attrezzatura antincendio per fronteggiare la prima emergenza;
- Un'adeguata segnaletica deve supportare i mezzi antincendio a disposizione ed indicare le vie di fuga.
- Il personale impiegato è stato formato sulle misure predisposte e sul comportamento da tenere in caso di incendio a cui deve seguire un'esercitazione pratica di evacuazione, ripetuta periodicamente a distanza non superiore ad 1 anno.

Uscite d'emergenza

Per quanto riguarda le vie di esodo e di emergenza, è necessario tenere conto delle seguenti misure precauzionali:

- E' vietato chiudere a chiave le porte delle uscite di emergenza;
- Le uscite di emergenza sono del tipo a chiusura elettromagnetica, in modo da armonizzare l'esigenza di tutela psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminose, con quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro);
- La disattivazione dei dispositivi di blocco elettromagnetici, installati sulla porta e che in condizioni normali garantiscono la chiusura della stessa, deve poter essere fatta dal personale dipendente, appositamente informato, mediante pulsanti distribuiti su più postazioni di lavoro;
- In caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete o di quella sussidiaria di emergenza, l'intero sistema deve rispondere ai requisiti minimi di sicurezza indicati nella circolare 74/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i sistemi di sblocco è stato informato circa la loro ubicazione e le modalità di azionamento;
- Anche al pubblico, mediante appositi cartelloni posti in prossimità delle porte, dovrà essere data la necessaria informazione sulle procedure in caso di esodo.

Numero unico europeo per le emergenze (NUE)

Il Numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 (uno-uno-due) è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

È possibile chiamare il Numero di emergenza Unico Europeo per richiedere urgentemente un intervento:

- Delle Forze di Polizia;
- Dei Vigili del Fuoco;
- Dell'assistenza sanitaria;
- Dell'assistenza in mare.

L'operatore dell'112, inoltra la chiamata alla Centrale operativa competente per tipologia di emergenza.

È possibile chiamare il numero di emergenza Unico Europeo, 112, gratuitamente da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha SIM, è bloccato o non si ha credito telefonico.

Attualmente, in Italia il servizio NUE 112 è attivo in **Friuli Venezia Giulia, Lazio (prefisso 06 - 0774), Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta** e nelle **Province Autonome di Trento e Bolzano**.

Il modello organizzativo prevede, di fatto, una **Centrale unica di risposta (CUR)**, nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. All'interno della Centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, smistano le telefonate agli Enti responsabili della gestione delle emergenze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco o il Soccorso sanitario).

Il numero 112 è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l'**App "Where ARE U"** dedicata agli smartphone. L'App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l'invio automatico all'operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.

Il numero 118

La cultura e l'attività dell'emergenza sanitaria hanno acquisito un notevole impulso nel nostro Paese. Tuttavia, in base all'esperienza maturata dagli operatori, si è rilevato che il cittadino, nel momento in cui chiama il numero "118", non sa comportarsi correttamente nel dare le informazioni. Ciò causa difficoltà all'operatore di centrale che riceve la chiamata. È importante che l'utente fornisca informazioni dettagliate all'operatore il quale, dopo aver considerato il luogo ed il tipo di emergenza, potrà inviare il mezzo di soccorso più idoneo.

- Il “118” è il numero telefonico di riferimento per tutti i casi di richiesta di soccorso sanitario a persone vittime di malori o incidenti di qualsiasi natura
- Il “118” mette in contatto il cittadino con una Centrale Operativa che riceve le chiamate e invia personale specializzato e mezzi di soccorso adeguati alle specifiche situazioni di bisogno. La Centrale coordinerà il soccorso dal luogo dell'evento fino all'ospedale più idoneo
- Il “118” è un numero gratuito ed è attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24
- Il “118” può essere chiamato da qualsiasi telefono, fisso o cellulare. Se si chiama da una cabina telefonica non è necessario né il gettone né la scheda.

È necessario chiamare il 118 in tutte quelle situazioni in cui ci può essere rischio per la vita o l'incolumità di qualcuno come nel caso di malori, infortuni, traumi, ustioni, avvelenamenti, incidenti (domestici, stradali, agricoli, industriali), annegamento.

NON occupare MAI la linea del numero telefonico utilizzato per chiamare i soccorsi: si potrebbe essere contattati in qualsiasi momento dalla Centrale Operativa per ulteriori chiarimenti o istruzioni.

Come chiamare il 118?

- Comporre il numero telefonico 118;
- Rispondere con calma alle domande poste dall'operatore;
- Fornire il proprio recapito telefonico;
- Spiegare l'accaduto (malore, incidente, etc.);
- Indicare dove è accaduto (Comune, via, civico);
- Indicare quante persone sono coinvolte;
- Comunicare le condizioni della persona coinvolta: risponde, respira, sanguina, ha dolore?;
- Comunicare particolari situazioni: bambino piccolo, donna in gravidanza, persona con malattie conosciute (cardiopatie, asma, diabete, epilessia, etc.).

IMPORTANTE: La conversazione va svolta con voce chiara e debbono essere fornite tutte le notizie richieste dall'operatore che ha il compito di analizzarle. A fine conversazione accertarsi che il ricevitore sia stato rimesso a posto. Lasciare libero il telefono utilizzato per chiamare i soccorsi: si potrebbe essere contattati in qualsiasi momento dalla Centrale Operativa per ulteriori chiarimenti o istruzioni.

In attesa dei soccorsi,

- Slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura, cravatta) per agevolare la respirazione;
- Coprire il paziente;
- Incoraggiare e rassicurare il paziente;
- In caso di incidente, non ostacolare l'arrivo dei soccorsi e segnalare il pericolo ai passanti;
- Chiamare nuovamente il 118 se le condizioni della persona che ha bisogno dei soccorsi peggiorano.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

Eeguire manutenzione periodica estintori

Priorità: quando necessario – Incarico Ditta esterna

Eeguire manutenzione periodica impianto elettrico

Priorità: quando necessario - Incarico Ditta esterna

Effettuare il controllo e la pulizia dei filtri dell'impianto di climatizzazione nelle sedi fisse di lavoro

Priorità: almeno ogni 6 mesi

Istituire registro antincendio

Priorità: immediata

Dotare di pacchetto di medicazione i mezzi di trasporto usati dai lavoratori

Priorità: immediata

Raccogliere i cavi presenti, sollevarli da terra e metterli in modo che non costituiscano fonte di tranciamento

Priorità: periodicamente

Provvedere alla formazione interna dei lavoratori secondo quanto indicato nel piano di formazione

Priorità: immediata

Verificare il contenuto della cassetta di pronto soccorso nelle sedi fisse di lavoro

Priorità: immediata

Svolgere almeno una prova di evacuazione annua

Priorità: immediata

Dotare di planimetria di emergenza le sedi fisse di lavoro

Priorità: breve termine

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Astensione obbligatoria

È vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Ove il parto avvenga oltre tale data, il congedo di maternità si prolunga del periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. Il divieto al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sono ritenuti gravosi o pregiudizievoli. L'anticipazione del divieto al lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

Divieto di fumo

È necessario individuare il personale incaricato dell'applicazione della Legge 58/75 (divieto di fumo), ai sensi della seguente normativa applicabile:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Legge 16 gennaio 2003, n° 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione – Art.51 – tutela non fumatori;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire all'autorità competente, come previsto dalla L. 24 novembre 1981, n°689.

Tutti i locali devono essere muniti di specifica segnaletica.

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CONCLUSIONI

La valutazione dei rischi è stata condotta sulla scorta delle informazioni, delle notizie, della documentazione a disposizione dell'azienda ed in base ai sopralluoghi effettuati in diversi momenti.

Il presente documento è stato elaborato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il presente documento rappresenta la base della verifica ed aggiornamento continuo dei requisiti di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed igiene sul luogo di lavoro richiesti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, il presente documento è stato redatto a conclusione della valutazione con data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.